

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

**XLVI.****TORNATA DEL 20 APRILE 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

**SOMMARIO** — Continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Emendamento soppresso del Senatore Sineo all'art. 499, non accettato dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo — Proposta di soppressione dell'art. 500 fatta dal Relatore d'accordo col Ministero — Considerazioni e proposte del Senatore Menabrea, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Nuova redazione dell'articolo non accettato dalla Commissione — Ritiro del nuovo articolo e dichiarazione del Ministro e del Senatore Menabrea — Approvazione dell'art. 501, modificato dal Ministro, e dei successivi art. 502, 503, 504, 505 e 506 — Approvazione dell'art. 507, modificato — Nuovo art. 508 proposto dal Senatore Tecchio, respinto dal Relatore e dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo giusta il testo ministeriale, e dei successivi art. 509, 510 e del 511, coll'emendamento proposto dal Senatore Pescatore, 512, 513, 514, 515 e 516 — Schiarimenti chiesti dal Senatore Gallotti sull'art. 517 e del successivo, forniti dal Commissario Regio — Approvazione dell'art. 517 e 518 — Approvazione del § 1 del 519, del § 2 modificato, del § 3 e dell'intero articolo, e del 520 — Proposta del Commissario Regio di un'aggiunta di un § 4 all'art. 519, approvata — Approvazione dell'art. 521, del 522, coll'emendamento proposto dal Senatore Giannola e con l'aggiunta proposta dal Commissario Regio e dei successivi 523, 524, 525, 526, 527, 528 e del 529, cogli emendamenti proposti al § 2 dal Senatore Tecchio, del 530 e 531 — Aggiunta proposta dal Senatore Maggiorani al N. 3 dell'art. 532, combattuta dal Commissario Regio, ed emendamento da questo proposto al detto N. 3: accettato — Approvazione dell'art. 532, emendato, per parti e per intero — Variante proposta dal Senatore Maggiorani al § 2 dell'art. 533, combattuta dal Relatore, e dal Commissario Regio — Replica del Senatore Maggiorani — Approvazione del § 1, emendato, del § 2 e 3 e dell'intero articolo 533 — Variante proposta all'intestazione del Capo 11 del Senatore Maggiorani, approvata — Emendamenti proposti dai Senatori Sineo e Pescatore sull'art. 534, respinti — Emendamento proposto dal Senatore Maggiorani, al § 2 dell'art. 534 combattuto dal Guardasigilli — Approvazione dell'art. 534, modificato — Proposta del Senatore Tecchio all'art. 535, respinta — Emendamento proposto dal Senatore Pescatore, appoggiato dal Senatore Maggiorani, accettato dal Commissario Regio, combattuto dal Relatore — Approvazione dell'articolo per parti e per intero — Emendamenti proposti dal Senatore Maggiorani, all'art. 536, combattuti dal Commissario Regio e dal Senatore Miraglia — Approvazione dell'art. 536 — Modificazione proposta dal Senatore Maggiorani all'art. 537, accettata dal Relatore, combattuta dal Commissario Regio — Approvazione dell'art. 537 — Emendamenti dei Senatori Maggiorani e Tecchio, all'art. 538 oppugnati dal Commissario Regio, respinti — Approvazione dell'art. 538, e del 539, modificati giusta gli emendamenti proposti dal Senatore Tecchio e dal Regio Commissario — Proposta del Senatore Maggiorani di soppressione del § 2 dell'art. 540, oppugnata dal Relatore, e dal Ministro — Approvazione del § 1 dell'art. 540 e del 2 modificato dal Ministro di Grazia e Giustizia e del 541 — Osservazioni sull'art. 542 del Senatore Maggiorani cui rispondono il Relatore e il Commissario Regio — Approvazione dell'articolo e dei successivi 543 e 544.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e il Commissario Regio, e più tardi intervengono, il Ministro dell'Interno ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del Codice penale.

CAPO VI.

*Delle contravvenzioni in materia di professioni, licenze, passaporti ed alloggi.*

Art. 499.

« § 1. È vietato l'esercizio di qualsiasi mestiere, o professione ambulante o da piazza, compresi quelli di venditori di stampati o disegni, di barcaiolo, cocchiere, facchino, o servitore, a chi non sia munito di apposita licenza rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

» § 2. La contravvenzione al disposto del paragrafo precedente è punita con l'ammenda fino a cinquanta lire; ed in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, con l'arresto da sedici giorni ad un mese. »

A questo articolo l'onorevole Sineo propone che sieno soppresse le parole *di venditori di stampati*.

Il Ministro e la Commissione accettano?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo qual è proposto dal Ministero e di cui ho dato lettura.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 500.

« § 1. Chiunque, nell'esercizio di mestieri o professioni ambulanti, si fa accompagnare od aiutare da minori di diciotto anni, che non

siano suoi figli, senza averne ottenuto dai genitori o tutori il consenso scritto munito del visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto fino a quindici giorni, e con l'ammenda da sessanta a cento lire.

» § 2. L'autorità di pubblica sicurezza, appena informata della contravvenzione al presente articolo, ordina che il minore sia immediatamente consegnato alla sua famiglia. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'art. 500 comprende materia che forma già presentemente argomento di una legge speciale, di una legge recentemente votata dal Parlamento e che è da poco tempo in attività. L'art. 500 non sarebbe anche molto in armonia colle disposizioni di quella legge, nè si potrebbe in esso introdurre tutta la materia minuta e dettagliata di quella legge speciale.

Tutte quelle disposizioni necessariamente non devono formare argomento di disposizioni del Codice, ma devono rimanere disposizioni della legge speciale. La Commissione quindi crede conveniente di sopprimere l'art. 500 del progetto di Codice, perchè, quand'anche lo si mettesse in armonia con la legge, sarebbe una disposizione oziosa.

Questa materia può cambiare secondo il variare delle circostanze sociali. Oggi può essere necessario un rigore che non lo sarà più domani. Oggi può esser necessaria una precauzione che non sarà più necessaria domani; e domani può sorgere il bisogno di altre precauzioni e di altre disposizioni diverse da quelle che vi sono oggi. È una legge che necessariamente è soggetta a molta mutabilità. Per togliere l'antinomia fra il Codice e la legge speciale, per togliere poi una ripetizione di disposizioni che sarebbe oziosa e che da un giorno all'altro, quand'anche non lo fosse presentemente, potrebbe trovarsi in urto colla legge speciale per modificazioni che nella medesima venissero introdotte, la Commissione ha proposto e il Ministero ha accettato che l'art. 500 sia soppresso.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Menabrea ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

Senatore MENABREA. Io mi proponeva di sottoporre al Senato la medesima osservazione che fu fatta dal signor Relatore della Commissione; imperocchè io non vedeva che l'articolo 500 che si riferisce all'esercizio di mestieri o professioni ambulanti fosse perfettamente d'accordo con la legge votata l'anno scorso, nell'altra sessione del Parlamento, relativamente alle professioni girovaghe. In conseguenza io sono lieto che tanto il Ministero come la Commissione abbiano pensato a ritirare questo articolo. Però io crederei che fosse opportuno che anche nel Codice penale ci fosse un articolo, il quale specificasse che vi è una legge speciale per i casi che dovrebbero essere contemplati nell'art. 500 e nei relativi, affinchè si sappia che quell'argomento non è dimenticato, e che se fu oggetto di una legge speciale si è appunto per le circostanze accennate dall'onorevole Relatore.

Vi è anche un'altra sorta di delitti, che forse sarebbe bene di enunciare nella presente legge se non per farne oggetto di disposizioni, pure per mostrare che il Governo se ne preoccupa, ed è quella dell'impiego abusivo dei fanciulli e delle donne nelle industrie.

Io so che abbiamo molti fabbricanti o industriali che onorano il paese sia pel loro ingegno sia anche per l'umanità colla quale dirigono le loro fabbriche ed officine; ma non è men vero che c'è abuso dell'impiego dei fanciulli in alcune industrie. Citerò l'industria dello zolfo in Sicilia, nella quale si fa abuso dell'impiego di ragazzi in tenera età, ed io credo che questa circostanza sia una delle cause che influiscono sulla moralità di quel paese.

Per conseguenza vedrei con molto piacere se il Ministero volesse dichiarare che ha portato la sua attenzione sopra quell'importante argomento, e se il Governo ha intenzione anche di proporre qualche disposizione che porti rimedio al male lamentato.

Come ho detto, non credo che delle disposizioni a questo riguardo possano fare oggetto esplicito del Codice penale, ma tuttavia credo sarebbe conveniente che si sappia che il Governo si preoccupa di questi argomenti, e che a tal fine in questa legge generale vi fosse un cenno il quale rammenti esservi leggi speciali che concernono gli argomenti medesimi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sopra due oggetti è stata chiamata l'attenzione del Senato dall'onor. Senatore Menabrea.

Uno riguarda l'impiego di fanciulli nell'esercizio di professioni girovaghe, argomento di cui specialmente si occupa l'art. 500. L'altro concerne l'impiego di donne e giovanetti nelle miniere, nelle usine, nelle manifatture in generale.

Quanto all'impiego dei fanciulli nell'esercizio di professioni girovaghe, il Ministero e la Commissione hanno la fortuna di trovarsi interamente d'accordo nel concetto coll'onorevole Senatore Menabrea.

Noi tutti intendiamo di mantenere in pieno vigore quella legge recentissima che è stata, a grande onore d'Italia, promulgata sopra quest'importante soggetto.

Una dolorosa piaga, che faceva disonore all'Italia e che era generalmente deplorata, sarà per scomparire dal nostro paese e dagli altri dove si era estesa, mercè la recente legge italiana che vieta l'immorale e inumano impiego di fanciulli in professioni girovaghe, e trovò un gran favore nel paese e all'estero; e tutto fa sperare che troverà pure molti imitatori e cooperatori per la sua esecuzione.

Ma l'onor. Senatore Menabrea, mentre accoglie l'idea di mantenere in pieno vigore la legge che è stata recentemente approvata dal Parlamento e sancita dal Re, desidererebbe che almeno una traccia esistesse, una formola generale s'inserisse nel progetto di Codice penale, la quale consacrasse quel principio che è sviluppato nelle disposizioni della legge speciale.

Io non nasconderei all'onor. Senatore Menabrea ed al Senato che questa fu pure l'intenzione che a prima giunta si è presentata ed arrideva alla mia mente. La manifestai alla Commissione, ma, dopo una discussione attenta ed accurata, è sembrato che quando il Codice non faccia altro che rimettersi ad altra legge, venga a mancare una ragione sufficiente per inserire una disposizione qualunque nel Codice stesso. Io però non credo che sarebbe cosa sconveniente l'inserire una disposizione che facesse richiamo a una legge speciale e sancisse in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

tanto il principio generale, che vieta l'impiego dei fanciulli minori di diciotto anni nell'esercizio di professioni girovaghe.

Quando la Commissione non vedesse difficoltà di ritornare a questa idea che, come accennava, non mi sembra presenti alcun inconveniente, si potrebbe nell'art. 500 inserire la disposizione che dichiarasse che l'impiego dei minori di diciotto anni in professioni girovaghe è vietato e punito in conformità della relativa legge speciale.

Una disposizione di questo tenore, mentre appagherebbe il voto dell'onorevole Menabrea, farebbe conoscere a tutti che questo oggetto è degno anche dell'attenzione della legislazione penale generale; e intanto non è dalla medesima regolato in modo speciale in quanto ha formato l'oggetto di una legge recente, la quale non è sembrato che dovesse essere in alcuna parte modificata, nè si è creduto conveniente di riprodurre nel Codice sia per la sua lunghezza, sia per la ragione opportunamente accennata dall'onorevole Relatore della Commissione, cioè che in questa materia il mutar del tempo può condurre mutazioni nei particolari della legislazione. Questo parmi che possa bastare in ordine al primo oggetto su cui l'onorevole Senatore Menabrea ha trattenuto il Senato.

Vengo al secondo oggetto, che riguarda il lavoro delle donne e dei fanciulli nelle miniere, nelle usine, nelle officine e in generale nelle manifatture di tal genere.

Debbo a questo riguardo accennare al Senato, che è pendente nell'altro ramo del Parlamento un progetto presentato dal mio onorevole collega Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che riguarda le servitù di passaggio e i consorzi che si stabiliscono per l'esercizio delle miniere; quel progetto contiene eziandio disposizioni particolari sopra l'argomento di cui si preoccupa l'onorevole Senatore Menabrea.

Parmi quindi, che non occorra che noi ce ne diamo pensiero in questo momento. Allorchè quel progetto di legge verrà avanti al Senato, vedrà l'onorevole Menabrea ed il Senato se le disposizioni proposte, che avessero ottenuto dall'altro ramo del Parlamento l'approvazione, siano sufficienti, o se per avventura esigessero qualche maggiore svolgimento. Ma non mi pare che convenga collocare nel Co-

dice alcuna disposizione sopra questo particolare oggetto, in quanto che non trovo che negli altri Codici penali si siano inserite disposizioni analoghe, le quali sono anche di una natura speciale e molto dipendenti dalle condizioni di luogo. La materia che riguarda le manifatture e le usine può essere infatti diversamente regolata nelle diverse parti del Regno secondo i diversi bisogni e le diverse abitudini e condizioni locali.

Aggiungerò di più, che queste disposizioni hanno un'attinenza così stretta con la legislazione speciale sopra le miniere e manifatture, che mi pare difficile e non guari conforme ai principj d'ordine il distaccare una parte di tale legislazione per trasportarla nel Codice penale.

Pregherei quindi l'onorevole Senatore Menabrea a non volere insistere perchè nel Codice penale si trattasse di quest'ultimo argomento; e sentirò, quanto al primo oggetto, ciò che la Commissione diviserà intorno alla proposta, che intenderei sottoporre al suo esame in questi termini:

« L'impiego di minori di 18 anni nell'esercizio e nell'impiego di professioni girovaghe è vietato, ed è punito a norma delle relative leggi speciali. »

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Ringrazio l'onorevole signor Ministro Guardasigilli delle spiegazioni che si è compiaciuto di darmi, le quali sono per me perfettamente soddisfacenti e vedrò con piacere che la Commissione voglia accogliere l'articolo proposto dal Ministero in surrogazione all'articolo 500.

In quanto alle osservazioni fatte intorno ai fanciulli e donne impiegate nelle miniere, ed opifici in generale, capisco che questo argomento non appartiene al Codice penale; però sono lieto di avere rammentato la questione al Senato e fatto sì che si facessero delle dichiarazioni che spero gioveranno ad accelerare la discussione di una legge speciale in favore dei fanciulli e delle donne che più specialmente abbisognano di una protezione legale.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di dichiarare se è d'accordo con le ragioni esposte dall'onorevole signor Ministro.

Senatore BORSANI, Relatore. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **BORSANI**, *Relatore*. La Commissione aveva già inteso la proposta dell'onorevole signor Ministro nelle adunanze a cui egli intervenne, la quale era identica a quella che ha formulato ora e che ha deposto al banco della Presidenza.

La Commissione però persiste nel non vedere, nè la necessità, nè tampoco la convenienza di questa dichiarazione.

Non è necessaria, e non fa d'uopo che io lo dica all'onorevole Guardasigilli: il silenzio del legislatore non cambia per nulla le cose.

Quando esiste una legge speciale e il nuovo Codice non contraddica alcuna disposizione della medesima, è naturale che la legge speciale abbia a conservare il suo pieno vigore.

Non è conveniente, perchè non è nelle regole ordinarie della codificazione che si faccia una disposizione solamente per rimandare una materia alle disposizioni di una legge speciale.

Queste due ragioni basterebbero per determinare la Commissione a non accettare la proposta dell'onorevole signor Ministro; ma la Commissione teme anche che una dichiarazione di questo genere possa essere un cattivo esempio nella legislazione perchè non siamo avvezzi a vederne di simili.

In quanti casi non potrà avvenire che il silenzio della legge sia poi interpretato in modo che direi quasi infrani le disposizioni della legge speciale? Si direbbe infatti che quando il Codice ha voluto che le disposizioni speciali in una data materia mantenessero il loro vigore, lo ha dichiarato espressamente, e se ne inferirebbe che in tutti i casi in cui ha serbato il silenzio ha con ciò dato segno di volere infermare l'autorità della legge speciale.

Per tutte queste ragioni la Commissione persiste nel suo proposito; dichiaro però all'onorevole Menabrea di non fare opposizione al suo concetto, anzi io sono pienamente d'accordo con lui, ma credo che non si guadagni nulla colla dichiarazione che si vorrebbe introdurre nel Codice, e che anzi la dichiarazione stessa sia pericolosa per le ragioni che or ora ho indicate, e contraria ai fini che egli si propone.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Quando l'onorevole

revole Menabrea non insiste nel desiderio che ha manifestato, io non presenterei la mia proposta che come argomento di studio. Non avrei nessuna ragione speciale di mostrarmi più tenero di questa proposta, di quello che non se ne mostri lo stesso onorevole Menabrea.

Non ammetto però che manchino esempi di richiami a speciali leggi o regolamenti nei Codici di ogni maniera, e penali, e civili, e commerciali, e misti. È questa invece una forma di disposizione che si incontra, non di rado, nei diversi Codici. Come è ufficio generale di questi il provvedere a quelle materie che sono di un interesse più generale e che esigono disposizioni uniformi, ogni volta che occorre di dettare disposizioni sopra una materia attinente a un argomento che forma pure oggetto di leggi speciali e non si crede conveniente di inserire nel Codice medesimo le norme speciali, sogliono i legislatori riferirsi alle leggi speciali che le sanciscono.

Io credo che percorrendo lo stesso nostro Codice penale, ora vigente, se ne troverebbe più di un esempio. Non parlo poi dell'attuale Codice di commercio che contiene diversi richiami di questo genere.

Per conseguenza io non veggo, lo ripeto, la necessità di inserire nel Codice penale una disposizione su quest'oggetto regolato da recente legge speciale, e in questo sono pienamente d'accordo colla Commissione. Ma se la Commissione volesse portare la discussione sul terreno della semplice convenienza, io credo che questa non ne soffrirebbe nessuna offesa; anzi si renderebbe omaggio ad un grande principio, il quale, anche ripetuto, farà più largo onore al nostro legislatore. Si ricorderebbe nella legislazione penale (la quale suole essere più conosciuta che le leggi speciali) a tutta la Nazione, a tutti coloro che prendono cognizione delle nostre leggi, che questo divieto esiste in modo generale e che il suo sviluppo poi è rimandato ad una legge speciale.

Sarebbe il ricordo opportuno di una legge la quale, come dissi, ha fatto grande onore al nostro paese; sarebbe un ricordo che ne mancherebbe sempre viva la memoria, e che richiamerebbe l'osservanza, io credo, con molta utilità e convenienza.

Senatore **MENABREA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

Senatore MENABREA. Non ho preso la parola dopo l'onorevole Relatore, perchè io era persuaso che la tesi da me già sostenuta sarebbe difesa assai meglio dall'onorevole Ministro di quello che possa fare io.

Parmi che il Ministro abbia espresso molto chiaramente la convenienza che traccie delle disposizioni della legge speciale contro la tratta dei fanciulli rimangano nel nostro Codice.

Adesso poi, che sia opportuno collocare il richiamo di quella legge nell'art. 500, ovvero nelle disposizioni generali, lascio alla Commissione il giudicare; pure io sono del parere dell'onorevole Ministro, che, se l'articolo non è indispensabile, farebbe sicuramente buona figura sia per l'importanza dell'argomento, sia perchè si farebbe cenno di una disposizione legale la quale altamente onora il paese.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro non insistendo, resta inteso che l'art. 500 è soppresso. Passiamo all'

## Art. 501.

« I venditori o distributori di giornali o stampati i quali annunzino o gridino per le vie notizie vere o supposte, che siano tali da turbare l'ordine o la tranquillità pubblica, sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni. »

A quest'articolo l'onorevole Ministro Guardasigilli propone si sopprimano le parole: *vere o supposte*, e si aggiunga al fine dell'articolo quanto segue:

« Se le notizie sono false o supposte, la pena si può estendere ad un mese. »

La Commissione accetta la proposta del signor Ministro Guardasigilli?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo colle modificazioni proposte dal Ministro Guardasigilli per metterlo ai voti:

« I venditori o distributori di giornali o stampati, i quali annunzino o gridino per le vie notizie che siano tali da turbare l'ordine o la tranquillità pubblica, sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni.

Se le notizie sono false o supposte, la pena si può estendere ad un mese. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

## Art. 502.

« § 1. Chiunque vende, distribuisce od espone in luogo pubblico stampati o disegni prima che siano decorse due ore dal deposito fattone all'autorità competente in conformità della legge sulla stampa, è punito con l'arresto da otto a quindici giorni, ferma però la facoltà della libera spedizione o distribuzione dei giornali od altri scritti periodici dal momento del detto deposito.

» § 2. Gli stampati o disegni sono confiscati. »

(Approvato.)

## Art. 503.

« § 1. Chiunque, senza la licenza della competente autorità, o violando le condizioni generali o speciali stabilite nella licenza medesima, esercita il traffico di caffettiere, oste, bettoliere o venditore al minuto di vino, birra o liquori di qualsiasi specie, o tiene pubbliche sale di bigliardo, è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire.

» § 2. Se il colpevole esercita i suddetti traffici dopo che la licenza gli è stata negata o tolta, è punito con l'arresto fino a quindici giorni.

» § 3. In caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute in questo articolo, il colpevole è punito con l'arresto da sedici giorni a tre mesi. »

(Approvato.)

## Art. 504.

« Gli esercenti menzionati nel paragrafo precedente che tengono aperti i luoghi del loro traffico fuori delle ore stabilite dall'autorità competente, sono puniti con l'ammenda fino a cinquanta lire, e in caso di recidiva anche con l'arresto fino a quindici giorni. »

(Approvato.)

## Art. 505.

« Chiunque, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, esercita per mercede l'industria di dare alloggio, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire; e se la licenza gli è stata negata o tolta, con l'arresto fino a quindici giorni. »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

## Art. 506.

« § 1. Ogni alloggiatore autorizzato deve notificare all'autorità politica l'arrivo e la partenza dell'alloggiato, avanti il mezzodì del giorno successivo nelle forme stabilite dai regolamenti. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire; ed in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, si aggiunge alla detta ammenda la sospensione della licenza da uno a tre mesi.

» § 2. L'alloggiatore che non tiene un registro cronologico delle persone alloggiate, o che lo tiene in una forma diversa da quella stabilita dai regolamenti, è punito con l'ammenda fino a cento lire.

» § 3. Con la stessa pena è punito l'alloggiatore che non presenta ad ogni richiesta il registro indicato nel precedente paragrafo al visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza. »

(Approvato.)

## Art. 507.

« § 1. Chiunque prendendo alloggio presso chi esercita l'industria, di che nell'articolo 506, assume un falso nome o cognome, o si attribuisce false qualità, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire.

» § 2. Se il colpevole è un ozioso ammonito o vagabondo, se è già stato condannato per reati contro la proprietà, o se è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, è punito con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre. »

A quest'articolo si propongono due modificazioni dall'onorevole Senatore Tecchio. La prima riguarda il paragrafo primo, ed è concepita nei seguenti termini:

« Chiunque prendendo alloggio presso chi esercita l'industria di che nell'articolo 506, assume un falso nome o cognome, o si attribuisce false qualità, è punito con l'arresto fino a quindici giorni, e con l'ammenda maggiore di cento lire. »

La seconda modificazione proposta dall'onorevole Senatore Tecchio, riflette il paragrafo secondo dell'articolo, ed è la seguente:

« § 2. Se il colpevole è un ozioso ammonito o vagabondo, se è già stato condannato per reati contro la proprietà, o se è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, è punito con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a sei. »

Interrogo la Commissione e il signor Ministro se accettano questi due emendamenti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. In massima la Commissione aderisce a quest'aumento di pena. Sentiremo cosa dice l'onorevole signor Guardasigilli.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Propongo una via di mezzo tra la severità dell'emendamento e la mitezza del progetto.

Occorre distinguere tra il caso, in cui chi prendendo alloggio assume un falso nome e cognome, non è una persona notata di cattivi precedenti, e quello che è previsto dal paragrafo secondo in cui il colpevole è un ozioso, un vagabondo, uno che sia già stato condannato per reati contro la proprietà, o si trovi sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

In questo secondo caso concorro nell'avviso dell'onorevole Senatore Tecchio; la contravvenzione non può che essere indizio di cattivi propositi, e l'interesse della sicurezza pubblica esige che si lasci la facoltà al magistrato di estendere la pena dell'arresto, secondo le circostanze, anche al massimo; propongo perciò di togliere dal paragrafo secondo le parole: *ed estendibile a tre*, il che basta perchè rimanga inteso potersi andare fino a sei.

Se si tratta invece del caso generale previsto dal paragrafo primo, ammetto essere conveniente di non limitare in modo assoluto la pena ad una semplice ammenda.

Di regola chi mentisce il proprio nome non può a meno di far sospettare sul proprio conto, e la falsità è un tale reato da richiedere di preferenza la sanzione di una pena corporale.

Non si può però dissimulare che il prescrivere sempre e senza alcuna eccezione, pecca forse di eccessivo rigore.

Può agevolmente accadere che taluno assuma un nome supposto, non perchè tenti di sottrarsi con questo mezzo alla vigilanza dell'autorità, od abbia in animo di commettere qualche mala azione, ma per ragioni affatto private, perchè motivi intimi di famiglia, od il desiderio di sfuggire a private molestie e fors'anco a pericoli lo inducano a celare il nome vero. Quando ciò avvenga, una semplice pena pecuniaria è sufficiente.

È pertanto mio avviso che l'emendamento dell'onorevole Tecchio debba essere in questa parte modificato nel senso che l'applicazione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

delle pene dell'arresto e dell'ammenda non sia cumulativa, ma che le due pene s'infliggano separatamente.

Quindi, il paragrafo primo dovrebbe finire con queste parole: *è punito con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda maggiore di cento lire.*

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non sembra all'onor. Commissario Regio, che sarebbe un po' troppo l'estendere anche ai vagabondi la pena fino a 6 mesi?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non estendo che il massimo nel paragrafo 2. Dove dice: *con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre*, direi: *ed estendibile a sei.*

Non si estende che il massimo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 507 così emendato:

Art. 507.

« § 1. Chiunque, prendendo alloggio presso chi esercita l'industria, di che nell'articolo 506, assume un falso nome o cognome, o si attribuisce false qualità, è punito con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda maggiore di cento lire. »

Chi approva questo paragrafo voglia sorgere.

(Approvato.)

« § 2. Se il colpevole è un ozioso ammonito o vagabondo, se è già stato condannato per reati contro la proprietà, o se è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, è punito con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a sei. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Si possono omettere le parole: *ed estendibile a sei.*

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni rileggo il paragrafo 2, con questo emendamento, per metterlo ai voti:

« § 2. Se il colpevole è un ozioso ammonito o vagabondo, se è già stato condannato per reati contro la proprietà, o se è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, è punito con l'arresto maggiore di un mese. »

Chi approva questo secondo paragrafo così emendato, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 507, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 508.

« § 1. L'alloggiatore che scientemente registra e notifica l'alloggiato con falso nome o cognome o con false qualità, è punito con l'arresto da sedici giorni a tre mesi; in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, si aggiunge la sospensione della licenza maggiore di quindici giorni. »

La Commissione e il signor Ministro sanno che l'onor. Senatore Tecchio propone a questo articolo degli emendamenti; non so se li accettano.

Gli emendamenti che propone l'onorevole Tecchio sono così concepiti:

« § 1. L'alloggiatore che scientemente registra e notifica l'alloggiato con falso nome o cognome o con false qualità, è punito con l'arresto da sedici giorni a tre mesi.

» § 2. L'arresto è estendibile a sei mesi, se l'alloggiatore *scientemente* registra con falso nome o con false qualità un ozioso ammonito o vagabondo, che fu già condannato per reati contro la proprietà, o che è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

» § 3. Alle pene stabilite nei precedenti paragrafi si aggiunge la sospensione della licenza maggiore di quindici giorni. La sospensione ha luogo, ecc., *il resto identico al § 2 del progetto.* »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Mi duole che l'onorevole Senatore Tecchio non sia presente perchè avrei bisogno di uno schiarimento.

« L'arresto, egli dice, è estendibile a 6 mesi, se l'alloggiatore *scientemente* registra con falso nome, o con false qualità un ozioso ammonito o vagabondo. »

Questo avverbio *scientemente* o si riferisce al falso nome o alle false qualità, e allora la figura del reato è identica a quella del § 1 e non è più giustificabile l'aumento della pena; o l'avverbio *scientemente* si deve riferire all'ozioso ammonito e vagabondo, e allora converrebbe cambiare la locuzione perchè non è ben chiara. Oltrechè sarebbe una scienza ben difficile a provarsi.



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

In questo dubbio quindi la Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Tecchio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta l'emendamento dell'onorevole Tecchio. Forse il proponente non ha avvertito che questo articolo contempla i semplici alloggiatori, e che, ove si tratti di esercenti uno stabilimento di albergo o locanda, in ordine ai quali importa che la legge sia più severa in questa materia, perchè maggiore e più frequente è il pericolo, provvede l'art. 306. giusta il quale questo reato assume il carattere di delitto contro la fede pubblica, ed è punito con la prigionia fino a tre mesi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Tecchio testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 508 com'è nel testo ministeriale.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 509.

« Il pubblico ufficiale che rilascia un passaporto, foglio di via o di soggiorno o licenza a persona a lui sconosciuta, senza che due testimoni a lui noti ne attestino il nome, il cognome e la qualità, è punito con l'ammonda maggiore di cento lire. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### CAPO VII.

*Delle contraffazioni in materia di monete e di carte equivalenti a moneta.*

#### Art. 510.

« Chiunque, ricevute in buona fede monete o carte equivalenti a moneta, le riconosca contraffatte od alterate, deve consegnarle entro due giorni all'autorità di pubblica sicurezza, indicandone la provenienza. Il contravventore è punito con un'ammonda uguale al doppio del valore che le dette monete rappre-

sentano purchè non sia inferiore al minimo nè maggiore del massimo stabilito nell'articolo 37. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 511.

« Chiunque ricusa di ricevere monete legittime aventi corso legale nel regno, o carte nazionali legittime aventi corso forzoso come monete, è punito con l'ammonda fino a cinquanta lire. »

A quest'articolo l'onorevole Pescatore propone un emendamento in questi termini: « Chiunque ricusa di ricevere monete legittime o carte nazionali aventi corso forzoso o legale come monete, ecc. »

Interrogo il signor Ministro e la Commissione se accettano quest'emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo aderisce all'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore: se si parlasse delle sole carte nazionali che hanno corso forzoso, non vi sarebbero comprese quelle che hanno corso semplicemente legale.

Ha corso forzoso quel titolo che nessuno può rifiutare, e che non è convertibile in moneta. Ha corso legale quello che non può neppure essere rifiutato, ma è convertibile, cioè viene a presentazione cambiato in moneta od in altro biglietto avente corso forzoso.

È perciò necessario che in quest'articolo 511 si contemplino entrambe le specie, e si dica, come ha opportunamente proposto l'onorevole Pescatore: *carte nazionali legittime aventi corso forzoso o legale, come monete ecc.*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo con questo emendamento.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

#### CAPO VIII.

*Dei pubblici spettacoli e divertimenti.*

#### Art. 512.

« § 1. È vietato dare, in luogo pubblico od aperto al pubblico, qualunque rappresentazione o spettacolo, sia a pagamento, sia gratuita-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

mente, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

» § 2. Chiunque contravviene al disposto del precedente paragrafo è punito, per ogni rappresentazione o spettacolo, con l'ammenda.

» § 3. All'ammenda è sostituito l'arresto fino ad un mese, se lo spettacolo o la rappresentazione sono stati dati contro il divieto dell'autorità. »

(Approvato.)

Art. 513.

« Sono eccettuate dal disposto del precedente articolo le rappresentazioni date a scopo di istruzione o di divertimento, nei collegi, nelle scuole o nelle accademie, quand'anche vi siano ammesse persone estranee. »

(Approvato.)

Art. 514.

« § 1. È vietato dare, in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste di ballo, sia a pagamento, sia gratuitamente, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

» § 2. Chiunque contravviene al disposto del precedente paragrafo è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire, e se l'autorità aveva vietata la festa, con la stessa pena maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire. »

(Approvato.)

Art. 515.

« § 1. È vietato portare la maschera in luogo pubblico od aperto al pubblico, fuori dei tempi e senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza.

» § 2. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire; ed in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, con l'arresto fino ad un mese. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.  
(Approvato.)

Art. 516.

« Salvo il disposto degli articoli 525, 526 e 527 chiunque, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, apre al pubblico locali per qualsiasi giuoco, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire. »

(Approvato.)

## TITOLO II.

### DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA SICUREZZA GENERALE.

#### CAPITOLO I.

#### *Dell'oziosità e del vagabondaggio.*

#### Art. 517.

« § 1. Gli oziosi atti al lavoro e privi di mezzi di sussistenza che, persistendo nell'ozio, contravvengono all'ammonezione loro fatta, in conformità della legge di pubblica sicurezza, di darsi ad uno stabile lavoro e di esercitare una professione, un'arte od un mestiere, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi.

» § 2. Il condannato per oziosità che, nel termine di due anni dal giorno in cui ha scontata od è rimasta estinta la pena, commette la stessa contravvenzione, è punito con l'arresto maggiore di tre mesi.

» § 3. Per l'applicazione dei due precedenti paragrafi, l'efficacia dell'ammonezione dura due anni dalla data di essa; ma questo termine ricomincia dal giorno in cui l'ozioso ammonito ha scontata la pena a lui inflitta per oziosità nel termine medesimo, o dal giorno in cui questa è rimasta estinta. »

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Mi perdonino se io prendo la parola su questo argomento.

Io credo che noi abbiamo il diritto di punire l'ozioso che si rifiuta di lavorare, quando gli si offre il mezzo di lavorare.

Ora supponiamo che per la invenzione di una nuova macchina in un opificio si diminuisca il numero de' suoi lavoranti; alcuni di questi rimarranno per conseguenza senza lavoro; e sino a che non trovino modo di collocarsi in altro stabilimento rimarranno necessariamente disoccupati. Or bene, c'è forse ragione sufficiente per condannare costoro alla prigionia?

Mi pare che questa sia un'obbiezione che potrebbe farsi a quest'articolo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Gallotti non fa proposta alcuna?

Senatore GALLOTTI. No signore.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Basta il ritenere che l'ozio è un reato volontario perchè sia certo non poter esserac imputato se non chi lo commette volontariamente, cioè chi potendo non vuol lavorare.

Quegli invece che abbia dimostrata buona volontà di darsi al lavoro, sebbene non sia riuscito per cause da lui indipendenti a trovarne, non potrà mai, se ne assicuri l'onorevole Senatore Gallotti, essere condannato come ozioso.

Prima che si faccia luogo all'ammonizione e poscia alla condanna, il giudice deve accertare non solo il fatto materiale che l'individuo denunciato gli non abbia lavorato, ma inoltre se l'ozio sia a lui imputabile. Quindi se l'ozioso giustificherà o di non essere fisicamente atto a lavorare o di non avere trovato il modo d'impiegare l'opera sua, sebbene non abbia risparmiato cure ed indagini per riuscirvi, otterrà senz'alcun dubbio l'assolutoria, perchè l'impossibilità esclude la colpa, e non si puniscono che i colpevoli.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Preso atto di questa dichiarazione, che è imputato siccome ozioso colui il quale, potendo, non vuole lavorare, io voto di buon grado quest'articolo, e ringrazio l'onorevole Commissario Regio dei dati schiarimenti.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'art. 517 che rileggo.

(V. *Sopra*.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 518.

« § 1. L'ozioso che non ha compiuto gli anni sedici, non è soggetto a pena: ma il giudice ordina che egli sia consegnato ai genitori o tutori, e fa ai medesimi l'ingiunzione di provvedere alla sua educazione e d'invigilare alla sua condotta, sotto pena, in caso d'inosseranza, di un'ammenda fino a cinquanta lire. »

» § 2. Qualora il minore persista nell'oziosità, o sia privo di genitori o tutori, o questi siano nell'impossibilità di eseguire la detta ingiunzione, il giudice provvede acciocchè il mi-

nore sia collocato in uno stabilimento di educazione o di lavoro, od in una colonia agricola, per rimanervi fino ai diciotto anni al più, ed impararvi una professione, un'arte od un mestiere. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 519.

« § 1. Sono vagabondi coloro che, senza avere mezzi di sussistenza nè esercitare un mestiere, un'arte od una professione sufficiente per sé a procurarli, non tengono domicilio certo e vagano da un luogo all'altro.

» § 2. I vagabondi sono puniti con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre.

» § 3. Il condannato per vagabondaggio che nel termine di due anni dal giorno in cui fu scontata od è rimasta estinta la pena, commette la stessa contravvenzione, è punito con l'arresto maggiore di tre mesi. »

Metto ai voti il § 1.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Il § 2 è così modificato dal Ministero:

« I vagabondi che contravvengono all'ammonizione loro fatta di darsi a vita stabile, sono puniti con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre. »

Metto ai voti il § 2.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Propongo di aggiungere nel § 2 di quest'articolo relativo ai vagabondi le parole che si leggono nell'articolo 517 in ordine agli oziosi: *che contravvengono all'ammonizione loro fatta in conformità della legge di pubblica sicurezza.*

Non taccio che il vigente Codice del 1859 distingue tra gli oziosi ed i vagabondi; contro i primi non si può pronunciare condanna se non abbiano contravvenuto ad una precedente ammonizione; i secondi invece possono essere condannati anche in difetto d'alcuna ammonizione.

Questa distinzione non venne ripetuta nella legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865, la quale prescrive l'ammonizione tanto per gli uni quanto per gli altri e non autorizza l'ar-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

resto e l'applicazione delle pene, se non nel caso in cui sia rimasta inefficace.

Non mancarono tribunali i quali decisero che anche dopo la pubblicazione della legge di pubblica sicurezza si possa far luogo a condanna del vagabondo sebbene non sia ancora stato ammonito perchè non iscorsero nella medesima un'esplicita deroga alle disposizioni del Codice, sicchè in proposito non è ancora ben ferma la giurisprudenza.

Non sembrandomi che sianvi ragioni sufficienti per distinguere tra gli oziosi ed i vagabondi, ravviso conveniente che si faccia cessare ogni dubbio in proposito mediante l'aggiunta delle parole sopraccennate.

**PRESIDENTE.** Rileggo il secondo paragrafo così modificato:

« I vagabondi, che contravvengono all'ammonizione loro fatta in conformità della legge di pubblica sicurezza sono puniti con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre. »

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 3. Il condannato per vagabondaggio che nel termine di due anni dal giorno in cui fu scontata od è rimasta estinta la pena, commette la stessa contravvenzione, è punito con l'arresto maggiore di tre mesi. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 519, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 520.

« § 1. Alle pene inflitte agli oziosi e vagabondi si aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

» § 2. Se il colpevole è uno straniero, alla pena stabilita nell'articolo precedente è aggiunta l'espulsione dal regno. »

(Approvato.)

Senatore EOLA, *Commissario Regio.* Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore EOLA, *Commissario Regio.* L'articolo 519 è stato già votato e non dovrei tornarci sopra. Tuttavia prego il Senato di permettermi che chiami ancora per poco la sua attenzione sul medesimo affinché veda se non sia il caso, come a me sembra, di aggiungervi un quarto paragrafo. Il § 3 dell'art. 517 dispone come se-

gue: « L'efficacia dell'ammonizione dura due anni dalla data di essa; ma questo termine ricomincia dal giorno in cui l'ozioso ammonito ha scontata la pena a lui inflitta per oziosità nel termine medesimo, o dal giorno in cui questa è rimasta estinta. » Ora essendosi coll'adozione del precedente mio emendamento prescritto che anche i vagabondi debbano essere ammoniti, occorre che la detta disposizione con cui si scioglie una grave questione sollevatasi in giurisprudenza sulla durata degli effetti dell'ammonizione, sia pure richiamata nell'art. 519 relativo ai vagabondi.

Inoltre non saprei vedere ragione alcuna per cui il disposto dell'art. 518, il quale contiene speciali ed utili provvedimenti in ordine agli oziosi che non hanno ancora compiuto gli anni sedici, non debba pure applicarsi ai ragazzi vagabondi.

Sono pur troppo frequenti i casi d'arresto di fanciulli i quali hanno abbandonato il loro domicilio d'origine e vanno in giro senz'alcuna apparente occupazione. Costoro i quali vivono d'accattonaggio e di piccoli furti finiscono d'ordinario per divenire grandi malfattori, ed è perciò d'uopo che la legge provveda anche per loro, a termini del citato articolo 518 il quale ne prescrive la consegna ai genitori o tutori con ingiunzione di vegliare alla loro educazione, ovvero il ricovero in un apposito stabilimento. Propongo in conseguenza di aggiungere all'articolo 519 un 4. paragrafo così concepito: « Sono applicabili ai vagabondi le disposizioni degli articoli 517 § 3 e 518. »

**PRESIDENTE.** Rileggo e pongo ai voti questo § 4 aggiunto all'art. 519:

« Sono applicabili ai vagabondi le disposizioni degli art. 517, § 3 e 518.

Chi approva questo § 4 aggiunto all'art. 519, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'articolo 520 è stato già votato dal Senato.

Art. 521.

« § 1. È punito con l'arresto fino ad un mese chiunque, non essendovi autorizzato secondo le leggi ed i regolamenti speciali, viene colto a mendicare.

» § 2. La stessa pena si applica a coloro che, sebbene autorizzati, sono colti a mendicare armati, o riuniti in numero maggiore di due, o

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

dopo un'ora di notte, o che si introducono nell'interno delle abitazioni comunque ne trovino aperta la porta, o che nell'atto di mendicare usano modi violenti o vessatorii, o presentano certificati di fisiche imperfezioni o di sofferte calamità, falsi in se stessi o rilasciati per altre persone, o fingono infermità o calamità, o eccitano il ribrezzo o la commiserazione, mostrando piaghe, mutilazioni o deformità, o tengono seco uno o più bambini che loro non appartengono.

» § 3. Se nelle condizioni indicate nel paragrafo precedente viene colto un mendicante non autorizzato, la pena contro di esso è aumentata di un grado. »

(Approvato.)

Art. 522.

« I genitori, tutori ed altri aventi obbligo od incarico di educare, curare o custodire fanciulli, i quali li costringono a mendicare o li prestano ad altri, perchè se ne valgano nel mendicare, sono puniti con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre. »

A quest'articolo il Ministro Guardasigilli sostituisce al verbo *costringono* il verbo *lasciuna*. Ed il Senatore Giovanola modifica l'articolo nel modo seguente:

Art. 522.

« Chiunque avendo fanciulli nella propria dipendenza, li mandi a mendicare, o li presti ad altri perchè se ne valga nel mendicare, è punito con l'arresto maggiore di un mese ed estensibile a tre. »

Interrogo la Commissione se accetta l'emendamento proposto dal Senatore Giovanola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento de l'onorevole Senatore Giovanola perchè realmente la frase: *nella propria dipendenza* da lui usata è più larga e più comprensiva di quella del testo ministeriale, e la maggiore larghezza e comprensività è anche conveniente, perchè vi sono veramente degli abusi in questa materia; nè è raro che persone ricevano al loro servizio dei fanciulli, ed invece di adoperarli nel servizio domestico od in qualunque altra faccenda, se ne servano per un'ignobile speculazione, mandandoli a mendicare.

Questa specie di reato, non essendo compreso

nell'articolo come venne proposto, si riempirebbe questa lacuna coll'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Giovanola.

Per queste ragioni la Commissione aderisce alla proposta del Senatore Giovanola.

PRESIDENTE. Il Governo accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo mentre accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Giovanola, propone una breve aggiunta a quest'articolo. Ivi si parla di fanciulli mandati a mendicare, ma non si determina l'età, raggiunta la quale il mendicante cessò di essere considerato come un fanciullo e non si possa quindi più far luogo a questa disposizione.

Importando che in una legge penale tutto sia ben determinato e preciso, sicchè i giudici non abbiano mai ad essere incerti nella di lei applicazione, e questa sia uniforme in tutto il Regno, propongo che s'indichi l'età d'anni sedici menzionata nel precedente articolo 518, il quale provvede per ragazzi oziosi e vagabondi. Se la Commissione ed il Senato concorrono in questo avviso, occorrerebbe aggiungere dopo la parola: *fanciulli*, queste altre: *minori di anni sedici*.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa variante?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Forse, trattandosi di mendicità ci si potrebbe attenere ad un'età minore dei 16 anni, per esempio, ai 12.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Pare al Governo che se la legge ritiene all'art. 518 che un minore d'anni sedici non sia imputabile del reato d'ozio e vagabondaggio, ed abbisogni ancora di essere istruito ed educato dai genitori, si possa convenientemente fissare la stessa età nell'articolo di cui ora si tratta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione faceva un'osservazione e non altro. Questa è una specie di corruzione che si esercita, però io non intendo di fare eccezioni.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non insisterò sull'età precisa da fissarsi, e se si vuole, si scenda anche ad un'età minore; ma osservo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

che anche un fanciullo di 15 anni può essere guasto e corrotto nel modo previsto da questo articolo. A questa età egli è pur sempre costretto a subire la violenza fisica o morale delle persone da cui dipende, senza avere forza di opporvisi e neppure il discernimento sufficiente per conoscere i mali a cui va incontro. Pregherei perciò la Commissione di accettare la mia proposta.

Senatore BORSANI, *Relat.* Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* La Commissione non intende di fare opposizione, ha soltanto sottoposto alcune osservazioni sulla proposta fatta dal Governo. Ora per altro, dietro le spiegazioni testè date dal Regio Commissario e considerato che nel nostro articolo sono compresi i padri, i tutori e i curatori, i quali hanno responsabilità più grave ed una maggiore autorità di quella dei padroni, essa non dissente a che l'età dei minori a cui la sanzione è riferibile sia estesa ai 16 anni.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 522 modificato, per metterlo ai voti.

« Chiunque avendo fanciulli minori di 16 anni nella propria dipendenza, li mandi a mendicare, o li presti ad altri perchè se ne valga nel mendicare, è punito con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.  
(Approvato.)

Art. 523.

« Alla pena dell'arresto stabilita nei due articoli precedenti può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia; e allo straniero si applica il disposto del paragrafo secondo dell'art. 520. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.  
(Approvato.)

Art. 524.

« § 1. Chiunque promuove o raccoglie sottoscrizioni od oblazioni con lo scopo di risarcire la perdita di una cauzione o di pagare una pena pecuniaria od una indennizzazione, dipendenti da condanna penale, è punito con l'arresto fino ad un mese, e con l'ammenda maggiore di cento lire.

» § 2. Il prodotto delle oblazioni viene confiscato. »

Chi approva quest'articolo sorga.  
(Approvato.)

CAPO III.

*Dei giochi d'azzardo.*

Art. 525.

« § 1. Chiunque, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, tien giochi d'azzardo, e chiunque lo coadiuva, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire e con l'arresto per un mese, salvo il disposto delle leggi sul lotto e sulle pubbliche lotterie.

» § 2. Se il condannato, nel termine di cinque anni dal giorno in cui ha scontata od è rimasta estinta la pena, commette la medesima contravvenzione, è punito con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre, e con l'ammenda maggiore di cento lire.

» § 3. Chiunque prende parte ai giochi d'azzardo menzionati nel paragrafo 1 è punito con l'ammenda fino a cento lire e nel caso di recidiva con l'arresto fino ad un mese. »

Chi approva quest'articolo, sorga.  
(Approvato.)

Art. 526.

« § 1. Se il colpevole della contravvenzione preveduta nel paragrafo 1 dell'articolo 525, tiene abitualmente giochi d'azzardo o coadiuva abitualmente chi li tiene, la pena ivi stabilita è aumentata di uno a due gradi; e se concorrono le circostanze prevedute nel paragrafo 2 dello stesso articolo, è punito con l'arresto maggiore di tre mesi e con l'ammenda maggiore di cento lire.

» § 2. Se il contravventore è un esercente di locande, osterie, caffè, e simili negozi, ed ivi abbia tenuto il gioco, o vi abbia coadiuvato, alle pene stabilite nell'art. 525 e nel paragrafo 1 del presente articolo, si aggiunge la sospensione dall'esercizio.

» § 3. Alle pene stabilite nel paragrafo precedente può essere aggiunta la vigilanza speciale della polizia. »

(Approvato.)

Art. 527.

« Le pene rispettivamente stabilite nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 525 e nell'articolo 526, si applicano anche a coloro che prestano o

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

concedono la propria casa, bottega o locanda, per tenervi giuochi d'azzardo; ed è aggiunta la sospensione dall'esercizio della bottega o locanda. »

(Approvato.)

Art. 528.

« In tutti i casi preveduti nel presente capo si aggiunge sempre la confisca del danaro che si trovi esposto al giuoco, e degli arnesi od oggetti impiegati o destinati al medesimo. »

(Approvato.)

Art. 529.

« § 1. Si considerano giuochi d'azzardo quelli in cui la vincita o la perdita dipende unicamente dalla sorte.

» § 2. Per le contravvenzioni prevedute nel presente capo si considerano aperte al pubblico le case private, dove si faccia pagare l'uso degli arnesi del giuoco o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo, si dia accesso indistintamente ad ogni persona, per l'oggetto del giuoco. »

A quest'articolo l'onorevole Tecchio propone un emendamento al § 1. ed uno al § 2. Nel § 1 alle parole: *unicamente dalla sorte*, sostituirebbe le parole: *principalmente dalla mera sorte*.

Nel § 2, alle parole: *case private*, sostituirebbe: *case pubbliche o private*; ed alle parole: *ad ogni persona*, sostituirebbe le seguenti: *alle persone*.

Interrogo il Ministro e la Commissione se accettano.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Osservo che la ragione adottata dall'onorevole Tecchio a sostegno del suo emendamento, è quella che lo condanna.

Egli afferma che nessun giuoco dipende unicamente dalla sorte; ed io affermerò contro il suo emendamento, che non c'è nessun giuoco che in molte parti non dipenda dalla sorte. Certo che potrà contribuirvi l'accorgimento del giuocatore, ma la sorte conviene che sempre la ci entri; e se così è che in ogni giuoco vi debba aver parte la sorte, ne viene la conseguenza naturalissima che, giusta il concetto dell'onorevole Tecchio, tutti i giuochi dovrebbero essere proibiti.

Questa parte quindi dell'emendamento non

sarebbe, a mio avviso ed a quello della Commissione, accettabile.

Quanto poi all'altra parte dell'emendamento relativo alle *cose pubbliche e private*, la Commissione crede che meriti considerazione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo, per le ragioni svolte dall'onorevole Relatore della Commissione, non accetta l'emendamento al § 1, imperocchè avrebbe per effetto di rendere vietata la massima parte dei giuochi.

Accetta poi l'emendamento relativo all'aggiunta della parola: *pubbliche*, nel § 2.

Crede infine che si debba pure accogliere l'ultima parte della proposta dello stesso Senatore, la sostituzione, cioè, delle parole: *alle persone*, alle parole: *ad ogni persona*. Ed invero, quest'ultima locuzione è troppo ampia e potrebbe essere d'ostacolo all'applicazione della pena forse nella maggior parte dei casi. Sono molti i ritrovi di giuochi ai quali non tutte le classi sociali possono avere accesso. Una casa in cui siano ammesse le sole persone di condizione civile, o quelle esercenti determinate professioni, ovvero i soli industriali, i commercianti, non potrebbe dirsi aperta indistintamente ad ogni persona, perchè tutti gli estranei alle classi sopraindicate non vi potrebbero entrare; eppure, chi potrebbe muover dubbio che non vi sia ragione di applicare, anche in tal caso, la disposizione di cui si tratta? È quindi assai meglio e più esatto il dire semplicemente: *alle persone*, non rimanendo con siffatta locuzione escluse se non quelle case il cui accesso è aperto soltanto ad individui determinati.

PRESIDENTE. Metto ai voti il § 1, del progetto ministeriale.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti il § 2 emendato dall'onorevole Tecchio, consenzienti la Commissione e il Ministero, e così concepito:

« § 2. Per le contravvenzioni prevedute nel presente capo si considerano aperte al pubblico le case pubbliche o private, dove si faccia pagare l'uso degli arnesi del giuoco o il comodo di giuocare, o dove, senza prezzo, si dia accesso indistintamente alle persone, per l'oggetto del giuoco. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 529, voglia sorgere.

(Approvato.)

#### CAP. IV.

*Delle associazioni e delle pubbliche adunanze.*

##### Art. 530.

« § 1. Ogni associazione costituita nello Stato, per qualunque scopo anche temporaneo, deve essere notificata all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui risiede, da chi ne assume la rappresentanza o la direzione.

» § 2. La notificazione dee farsi prima di ogni convocazione ed entro otto giorni da quello in cui l'associazione è stata costituita; e ne indica lo scopo, il luogo ed il tempo delle adunanze.

» § 3. Le contravvenzioni al disposto del presente articolo sono punite con l'ammenda maggiore di cento lire. »

(Approvato.)

##### Art. 531.

« § 1. Chiunque intende di promuovere riunioni o adunanze di più persone, da tenersi in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, deve darne notizia all'autorità di pubblica sicurezza almeno ventiquattro ore prima, indicando il luogo e l'ora in cui si terrà l'adunanza, sotto pena dell'ammenda maggiore di cento lire.

» § 2. Il promotore che tenga l'adunanza in contravvenzione delle prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto da sedici giorni ad un mese.

» § 3. Nessuno può intervenire armato alle adunanze indicate nel paragrafo 1, benché autorizzato a portar armi, e il contravventore è punito con l'arresto fino a quindici giorni; e se trattasi di adunanze tenute nelle circostanze indicate nel paragrafo 2, è punito con l'arresto da sedici giorni a tre mesi.

» § 4. Oltre i casi preveduti dalle leggi o salvo il disposto dell'art. 486, le adunanze nonificate o tenute in contravvenzione al paragrafo 2 di quest'articolo, possono essere sciolte dall'autorità di pubblica sicurezza, osservate le formalità stabilite dalle leggi o dai regolamenti speciali. »

(Approvato.)

#### TITOLO III.

##### BELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA SANITÀ PUBBLICA

#### CAP. I.

*Dell'esercizio illecito e del rifiuto  
di atti salutari.*

##### Art. 532.

« § 1. Sono puniti con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire:

1. coloro che non autorizzati nei modi prescritti dalle leggi, esercitano la medicina, la chirurgia, la farmacia, l'ostetricia o la veterinaria;

2. i medici e i chirurghi che tengono farmacie nel luogo dove essi esercitano la professione;

3. coloro che, anche senza tenere aperta farmacia, vendono o distribuiscono abitualmente medicinali.

» § 2. Se il condannato per la contravvenzione preveduta nel numero 1, nel termine di cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata od è rimasta estinta, commette la stessa contravvenzione, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Nella discussione del Codice sanitario fu notato che in alcuni piccoli paesi ove manca la farmacia e dove molti non hanno i mezzi per mandare alla prossima, si permette al medico di avere un piccolo deposito dei medicinali di prima necessità e di distribuirli all'uopo. Se la legge vuol vietare anche questo, può farlo: ma è un fatto che nel Codice sanitario fu messo un inciso e fu detto: *salvo casi di urgenza*. Però proporrei al paragrafo terzo di dire: *coloro che anche senza tener aperta la farmacia tengono e distribuiscono medicinali, salvo i casi di assoluta necessità*, come avviene nei luoghi dove non vi è farmacia, e dove il mandare alla più vicina esige spesa che non tutti possono sopportare, e perdita di tempo che può riuscire fatale al malato che versa in pericolo.

Proporrei quindi a tale paragrafo l'aggiunta delle parole: *salvo i casi di assoluta necessità*.

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione e il



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

signor Ministro se accettano l'aggiunta proposta al paragrafo terzo dell'articolo, dall'onorevole Maggiorani, colle parole: *salvo i casi di assoluta necessità*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'acettare l'emendamento dell'onorevole signor Senatore Maggiorani, secondo cui, il divieto di vendere o distribuire abitualmente medicinali, dovrebbe cessare quando la vendita o la distribuzione sia giustificata dal bisogno, equivarrebbe al concedere in molti casi l'impunità. Nei piccoli paesi, nelle campagne, dove non havvi che una farmacia, e questa talvolta è lontana dal malato, sarà facile il dimostrare essere necessario che anche il droghiere od altri negozianti possano distribuire per ogni caso d'urgenza, medicine, e poco per volta si finirebbe per vendersene in ogni bottega con gravissimo danno per la salute pubblica. Del resto, se si crede che possano occorrere casi, e vi abbiano luoghi nei quali sia indispensabile che oltre ai farmacisti, o mancanti, o lontani, venga pure ad altri concesso di vendere medicinali, vi si può agevolmente provvedere aggiungendo nel § 1, N. 3 dell'art. 532, le parole: *e senza legittima autorizzazione*. Se ve ne sarà il bisogno, se ne domanderà il permesso, ed ove lo si conceda, non ci sarà più reato.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di trasmettere al banco della Presidenza il suo emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Subito.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Faccio notare che io ho inteso parlare non di qualunque persona in genere, ma dei soli medici che d'accordo col Sindaco tengono e distribuiscono medicinali.

Il vocabolo *coloro* di cui si vorrebbe servire l'onor. Commissario Regio sarebbe troppo generico, comprenderebbe tutti, non i soli medici.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non ho inteso di parlare, nè il numero 3 parla dei medici, ai quali è relativo il numero 2 che vieta loro di tenere farmacia nel luogo dove esercitano la professione, e se ne capisce facilmente

il motivo senza che occorra accennarlo. Ho detto che se vi sarà necessità in alcune circostanze eccezionali di permettere a negozianti non farmacisti di vendere medicinali, l'autorità competente potrà concederne l'autorizzazione, e così sarà provveduto al bisogno senza dare luogo ad una contravvenzione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 532 per metterlo ai voti.

Art. 532.

» § 1. Sono puniti con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire:

1. coloro che, non autorizzati nei modi prescritti dalle leggi, esercitano la medicina, la chirurgia, la farmacia, l'ostetricia o la veterinaria.

Chi approva questo N. 1 del § 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« 2. I medici e i chirurghi che tengono farmacie nel luogo dove essi esercitano la professione. »

(Approvato.)

« 3. Coloro che, anche senza tenere aperta farmacia, e senza una legittima autorizzazione vendono o distribuiscono abitualmente medicinali. »

(Approvato.)

« § 2. Se il condannato per la contravvenzione preveduta nel numero 1, nel termine di cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata od è rimasta estinta, commette la stessa contravvenzione, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 533.

« § 1. Coloro che, essendo autorizzati legittimamente ad esercitare alcuna delle arti salutari, indicate nell'articolo precedente, rifiutano senza legittima causa di prestarne il soccorso, domandato in caso di urgenza, sono puniti con l'ammenda estendibile a cento lire.

» § 2. Se il contravventore è un ufficiale di sanità stipendiato dal governo, dalla provincia o dal comune, ovvero di un pubblico stabilimento, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire; e qualora abbia commesso il rifiuto od abbandonato il suo posto in tempo di ma-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

lattia epidemica o contagiosa, è punito con lo arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre, e con la sospensione dall'ufficio.

» § 3. L'uffiziale di sanità stipendiato dal Governo, dalla provincia o dal comune, ovvero di un pubblico stabilimento che, fuori dei casi preveduti nel paragrafo precedente, abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con l'amenda maggiore di cinquanta lire. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Vi sono alcuni autorizzati legittimamente ad esercitare ma che non esercitano. Essi hanno la laurea, ma, o perchè sono abbastanza provveduti di beni di fortuna, o perchè gli scogli che s'incontrano nell'esercizio dell'arte gli abbiano spaventati, vi rinunziarono. Credo che questi dovrebbero essere dispensati dalla osservanza del presente articolo di legge, e quindi proporrei che invece di dire: « coloro che essendo autorizzati legittimamente ad esercitare » si dicesse: « gli esercenti qualsiasi ramo dell'arte salutare. »

È vero che si aggiunge *senza legittima causa*, ma questa clausola potrebbe dar luogo a dubbiezza, e perciò preferirei la sostituzione di *esercenti ad autorizzati*.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di scrivere l'emendamento e mandarlo al banco della Presidenza.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Pregherei l'onorevole Senatore Maggiorani di esaminare se non sarebbe raggiunto il suo scopo, se invece di dire: « coloro che essendo autorizzati legittimamente ad esercitare » si dicesse: « coloro che esercitano alcuna delle arti salutari » mi pare che con ciò si raggiungerebbe lo scopo a cui mira l'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Commissario Regio. Al paragrafo 2 poi si parla di chi abbia abbandonato il suo posto in caso di malattia epidemica o contagiosa e che per ciò sia punito con arresto maggiore d'un mese ed estendibile a tre. Questo mi par troppo.

Epidemica per i medici è qualunque malattia che assalga molti individui ad un tempo; la

più leggiera malattia, la terzana più benigna, un *grippe* si leggiero da lasciarci attendere alle ordinarie occupazioni costituiscono pure una epidemia se parecchi ne siano colti contemporaneamente.

In simiglianti circostanze ove la salute pubblica non inspira fondati timori obbligare i medici di rimanere scrupolosamente al loro posto con una minaccia così dura, pare troppo severo.

D'altra parte col dire: *epidemica o contagiosa*, si involge qualche oscurità, perchè ci sono dei contagi che non tendono a farsi epidemici, e che non hanno bisogno di pronto soccorso.

Per queste ragioni io proporrei che in questo articolo si punisse colui che *in tempo di grave epidemia* abbia commesso il rifiuto, od abbandonato il suo posto, ecc.: vorrei insomma che si trattasse di epidemia grave, come sarebbe quella di febbre tifoidea, di tifo, di colera, ecc., che esigono la sorveglianza non interrotta del medico. Per epidemie di benigna indole sarebbe soverchio rigore il non permettere che il medico si assenti per un giorno o due al fine, per esempio, di visitare in vicino paese un congiunto che versasse in pericolo della vita, multando il trasgressore con pene non lievi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io temo che se si dicesse: *epidemia grave*, si darebbe luogo ad un'infinità di questioni. . . .

Senatore MAGGIORANI (*interrompendo*). È cosa facile per i medici giudicare della gravità. Della *gravità* non saranno chiamati a giudicare i medici, ma i magistrati, i quali devono applicare la legge.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Pregherei l'onorevole Senatore Maggiorani di volere esaminare la prima parte del paragrafo secondo, a cui forse non ha fatto sufficiente attenzione.

Qui non vengono contemplati tutti in genere i medici e chirurghi, ma soltanto quelli che sono stipendiati dal Governo, dalla provincia, o dal comune. Ora, l'ufficiale sanitario che riceve uno stipendio per assistere gl' infermi di un determinato luogo, ha l'obbligo di compiere il proprio dovere, e se rifiuta le sue cure, od abbandona il posto in caso di malattia epidemica o contagiosa, commette una grave

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

manca, ed è giusto che sia severamente punito.

Ammetto che il sottoporre a pena il medico non istruito, che si allontana dal luogo dove è solito esercitare il suo pietoso ministero, sarebbe una troppo dura e non giusta disposizione, per quanto sia biasimevole la condotta del vigliacco, il quale per timore si allontana da coloro che sono soliti ricorrere alla di lui cura, allora appunto che ne hanno maggiore bisogno. Ma quando egli è pagato per esercitarvi la medicina, e viola gli obblighi impostigli con un'espressa o tacita convenzione; in allora è vana ogni scusa; desso è un colpevole e l'interesse pubblico, nonché la moralità, esigono una severa punizione corporale, congiunta colla sospensione da un ufficio, che ha dimostrato di essere indegno di esercitare.

Nè si può ragionevolmente distinguere tra le epidemie di maggiore o minore gravità: si trattasse pur anco di semplici febbri terzane; siccome non cessano per questo gli ammalati di aver bisogno del medico, così sta fermo in lui il dovere di non abbandonarli. Anzi, quanto è minore il pericolo che può correre la sua vita, rimanendo al suo posto, tanto ne è maggiore la colpa, ove se ne allontani.

Chi ha mai dubitato che gli ufficiali pubblici, gli impiegati del Governo, si rendano gravemente colpevoli lasciando la residenza in tempo d'epidemia? Ora, perchè non si dovrà dire altrettanto del medico che, essendo pure stipendiato, tradisca vilmente la fiducia che si era in lui riposta? Non dubito perciò che l'articolo sarà dal Senato approvato.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Prego l'onorevole Senatore Maggiorani a riflettere che il progetto del Codice presentemente in discussione ha mitigato di molto una disposizione del Codice sanitario, che è già stata approvata dal Senato.

L'art. 46 del Codice sanitario, se non l'avesse presente l'onorevole Senatore Maggiorani, glielo ricorderò leggendolo. Esso dice:

« Nel tempo di epidemia, i medici e i chirurghi esercenti i quali, senza legittima causa, abbandonano il posto e ricusano il servizio

dell'arte loro, sono puniti con multa da lire 50 a lire 500. »

Dunque vede l'onorevole Senatore Maggiorani che non solamente gli stipendiati, secondo il Codice sanitario, ma tutti gli esercenti di medicina o chirurgia in tempo di epidemia, senza distinguere la gravità o no della stessa, se abbandonano il loro posto o ricusano il loro ministero, sono colpiti da sanzione penale.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Conosco il progetto di un Codice sanitario, alla cui discussione presi anch'io la mia parte, ma ciò non toglie che io non vegga in quest'articolo una esorbitanza, e che non abbia perciò a temere lo spreto della legge, che torna sempre a danno della medesima.

Ripeto, sembrami una esorbitanza il pretendere che, quando nel luogo ove esercita il medico non regna una malattia di pericolo e non ve ne ha alcun caso in corso, egli non possa lasciare il suo posto per uno o due giorni, se una urgente necessità ve lo costringe. Le relazioni fra medico e comune sono regolate da patti e da consuetudini che non impongono un sì duro vincolo del non potersi allontanare per brevissimo intervallo di tempo dalla sua residenza, a meno che le condizioni della salute pubblica nol richiedano espressamente. Perciò desiderava che si parlasse di *epidemia grave*.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani non fa nessuna proposta relativamente al § 2.

Senatore MAGGIORANI. La proposta io l'avevo bell'e fatta, direi cioè: *in caso di grave epidemia*, invece di dire semplicemente: *di malattia epidemico-contagiosa*. Però non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo primo di quest'articolo emendato dall'onorevole Senatore Maggiorani, coll'adesione del Ministero.

#### Art. 533.

« § 1. Coloro che, *esercitando* alcuna delle arti salutari, indicate nell'articolo precedente, rifiutano senza legittima causa di prestarne il soccorso, domandato in caso di urgenza, sono puniti con l'ammenda estendibile a cento lire. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.  
(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

« § 2. Se il contravventore è un ufficiale di sanità stipendiato dal governo, dalla provincia o dal comune, ovvero di un pubblico stabilimento, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire; e qualora abbia commesso il rifiuto od abbandonato il suo posto in tempo di malattia epidemica o contagiosa, è punito con l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre, e con la sospensione dall'ufficio. »

(Approvato.)

« § 3. L'ufficiale di sanità stipendiato dal governo, dalla provincia o dal comune, ovvero di un pubblico stabilimento che, fuori dei casi preveduti nel paragrafo precedente, abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 533, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

## CAPO II.

### *Della violazione dei provvedimenti diretti ad impedire la diffusione delle malattie contagiose.*

#### Art. 534.

« § 1. Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia epidemica o contagiosa, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire, e con l'arresto maggiore di un mese.

« § 2. Le dette pene sono diminuite di un grado se trattasi di malattia epidemica o contagiosa nel bestiame. »

A quest'articolo fanno appunti tanto l'onorevole Senatore Sineo, quanto l'onorevole Senatore Pescatore.

L'onorevole Senatore Pescatore in ispecie proporrebbe un'aggiunta così concepita:

« Se la contravvenzione è commessa per fine di lucro, il contravventore è punito col massimo dell'ammenda, e coll'arresto maggiore di tre mesi. »

Domando alla Commissione e al signor Ministro se accettano l'aggiunta e se agli appunti hanno risposta da fare.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta né l'una cosa né l'altra.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. E neppure il Governo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Nel Titolo del Capo secondo, si dice: *Della violazione dei provvedimenti diretti ad impedire la diffusione delle malattie contagiose*, non delle epidemiche. Poi l'articolo dice....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ha ragione....

Senatore MAGGIORANI. Poi l'articolo dice: *impedire l'invasione o la diffusione di una malattia epidemica o contagiosa*. Oltre a ciò che l'articolo comprende più del Titolo, domanderei quel che possa il medico ad impedire l'invasione di una epidemia atmosferica, o la diffusione di un contagio fisso. Parmi che sarebbe più proprio il parlare di malattia epidemico-contagiosa. Al § 1. e al § 2 direi: *epizootie*, che sarebbe un termine più tecnico.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. In seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Maggiorani propongo che per maggiore esattezza nel titolo di questo capo si aggiunga, dopo la parola *malattie*, la parola *epidemiche*, delle quali si fa cenno nel capo stesso, non meno che delle contagiose.

Credo poi che sia conveniente indicare tanto le une, quanto le altre. Profano come sono all'arte salutare, non mi permetterò certo di combattere coll'onorevole preopinante su questo terreno che è tanto a lui familiare. Solo osservo aver sempre udito esservi malattie che sono non propriamente contagiose, ma epidemiche.

Abbiamo, per esempio, tutti assistito alla questione agitata fra i medici, e, ch'io mi sappia, non ancora definitivamente risolta, se il *cholera* sia contagioso, ovvero semplicemente epidemico.

Ciò posto, io non vedo perchè il legislatore debba tacere dei morbi epidemici, e limitarsi a parlare dei contagiosi, correndo il pericolo che, venendosi ad annunziare la contravvenzione prevista nell'articolo 534, l'imputato col soccorso che forse non gli mancherebbe degli stessi medici, si sottragga alla pena di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

mostrando che non si trattava di malattia contagiosa.

Del resto voglia l'onorevole Maggiorani avvertire che un Codice non è un trattato della scienza e non ha lo scopo di risolvere l'eterne quistioni mediche; in esso vuolsi usare il linguaggio comune ed il più che sia possibile comprensivo di tutti i casi che si ha in animo di prevedere. Se non vi saranno malattie esclusivamente epidemiche, se dicendo: *contagiose* è detto tutto, non ci sarà alcun male, e la scienza non ci avrà perduto nulla. Il male ci sarebbe solo allora quando, per voler essere troppo sottili e ristretti, si lasciasse una scappatoia ai delinquenti e si ponesse a repentaglio la salute pubblica lasciando senza pena i fatti assai gravi e pericolosi contemplati in questo articolo.

Poichè ho la parola, per servire meglio all'esattezza e proprietà del linguaggio, propongo che nel paragrafo secondo invece delle parole: *se trattasi di malattia epidemica o contagiosa nel bestiame*, si dica: *se trattasi di epizootia*.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Io voleva solo far osservare che il dire *epidemico* o *contagioso* pare che indichi un contrapposto, mentre il fatto sta così: Vi sono morbi epidemici che hanno origine da un contagio, il quale, comunicandosi dall'uno all'altro, induce la malattia popolare; tale è il colera. Vi sono epidemie senza ombra di contagio, come sono quelle delle febbri intermittenti; e vi sono anche contagi che non generano vere epidemie, nello stretto senso della parola, com'è il morbo venereo. Nella circostanza, a cui accenna la presente legge, l'espressione più propria sembrami quella di malattia epidemico-contagiosa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non credo che per l'articolo 531, che stiamo discutendo, occorra punto di entrare nella spinosa questione delle malattie epidemiche o contagiose. A noi basta di osservare che l'articolo contempla colui, che contravviene agli ordini dati dall'autorità delegata a conservare la pubblica igiene, per impedire la diffusione di una ma-

lattia creduta epidemica o contagiosa. Ed io sottopongo al Senato ed all'onorevole Senatore Maggiorani questo ragionamento: L'autorità che presiede all'igiene, darà un ordine; quest'ordine lo abbia dato bene o lo abbia dato male, lo abbia dato per una malattia epidemica o per una malattia contagiosa, o per malattie che non abbiano né l'uno né l'altro carattere, ogni cittadino deve osservarlo, perchè proveniente dall'autorità autorizzata ad emanarlo. Né occorre discutere, se vi siano malattie epidemiche e contagiose, o contagiose soltanto, ma non epidemiche, o viceversa; questi sono ragionamenti per noi oziosi nella legge penale. Basta ritenere, che l'autorità di pubblica igiene suole emanare ordini per impedire la diffusione delle malattie le quali si propagano più facilmente nelle popolazioni, senza che occorra determinarne la causa. Per conseguenza, senza nessun pericolo o timore di fare ingiuria alla scienza medica, l'articolo può essere votato. Quando l'autorità che presiede alla pubblica igiene, non crederà di emanare un ordine, perchè non ravvisa il male epidemico o contagioso, non lo emanerà, e l'articolo non potrà aver applicazione. Ma quando l'ordine sia emanato, lo ripeto, per una malattia qualunque, è giusto che sia punito colui che vi contravviene, senza che sia permesso ai contravventori di andar ricercando, se l'ordine è dato bene o male.

Mi pare che queste osservazioni siano tali da dover persuadere anche l'onorevole Maggiorani che, senza far nessuna offesa a quella scienza, che egli così nobilmente e così dottamente professa, si possa approvare l'articolo da lui oppugnato.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Il signor Ministro ha perfettamente ragione. Io volevo solamente curare la proprietà dei vocaboli. Questo lo si può fare anche nel Codice. Del resto, non voglio mettere il più piccolo impedimento all'esercizio dell'autorità.

PRESIDENTE. Ritenuto che nell'intestazione di questo Capo si deva dire: *malattie epidemiche e contagiose*, rileggo l'Articolo 534 per metterlo ai voti.

« § 1. Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia epidemica o

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

contagiosa, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire, e con l'arresto maggiore di un mese. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Le dette pene sono diminuite di un grado, se trattasi di epizoozia. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Viene ora il

### CAPO III.

#### *Dei medicinali guasti e delle rettoraglie.*

#### Art. 535.

« § 1. I farmacisti, i quali ritengono medicinali imperfetti, guasti, o nocivi, sono puniti con l'ammenda maggiore di cinquanta lire; e in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, all'ammenda si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione.

» § 2. Con le stesse pene sono puniti i farmacisti che abbiano somministrato medicinali non corrispondenti in qualità e quantità alle mediche ordinazioni.

« § 3. I medicinali indicati nel paragrafo 1 sono confiscati. »

A questo articolo cade una censura che si fa dall'onorevole Pescatore circa la mitezza della pena che s'infligge ai farmacisti che vendono medicinali guasti.

L'onorevole Tecchio poi vorrebbe che al paragrafo primo alle parole: *o nocivi* si sostituissero le seguenti: *imperfetti o guasti*.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Credo anch'io che quel *nocivi* si potrebbe omettere, perchè noi non possiamo occuparci dell'effetto dei rimedi usati, ma c'incombe solo il dovere di vegliare sulla loro qualità.

Il rimedio infatti potrebbe recar danno perchè inopportuno piuttosto che per le cattive sue condizioni, e sarebbe pericoloso l'entrare in simil questione.

Sembrami pure che quell'epiteto d'*imperfetti* non faccia al caso. E perciò mi limiterei a scrivere *medicinali di cattiva qualità*; espressione che dice tutto.

Così pure scriverei vendono o spacciano invece di *ritengono*. Il farmacista non è obbligato, e quando pure lo fosse, non avrebbe il tempo di rovistare ogni giorno tutta l'officina, e può a sua insaputa e senza alcuna sua colpa andargli in polvere per farlo una droga medicinale o fermentargli uno sciroppo, e ciò in brevissimo tempo. La colpa sta nel mettere in uso spacciandolo il rimedio così alterato, e qui solo dee cadere la sanzione penale, perchè qui solo vi è la consapevolezza del fatto con la sequela del danno a chi l'usa.

Ho fatto più volte la visita delle farmacie, e ho dovuto persuadermi che questa scusa adottata dal farmacista nella cui officina trovavasi qualche medicamento alterato, era giusta ed ammissibile.

Io proporrei dunque che si dicesse: *i farmacisti che spacciano medicinali di cattiva qualità*: tale è il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa nuova modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non ha nessuna difficoltà di acconsentire che invece di dire: *guasti, imperfetti o nocivi*, si dica: *di cattiva qualità*. Questa denominazione, a mio avviso, è abbastanza ampia e generica da comprendere non solo i medicinali nocivi perchè guasti, ma anche quelli che non possono servire allo scopo per cui il medico li ha ordinati, perchè di qualità non buona.

Non aderisce poi alla pur fatta proposta di contemplare soltanto i farmacisti che spacciano medicinali cattivi, sicchè non basti a renderli colpevoli la semplice ritenzione.

Se per stabilire la contravvenzione fosse rigorosamente necessario provare lo spaccio effettivo, sarebbero ben rari i casi nei quali si riuscirebbe a punire i colpevoli; si dovrebbe provare non solo la vendita, ma ancora l'identità del medicinale venduto, procedendone al sequestro spesso impossibile, perchè quando si tratterà di procedervi, l'infermo l'avrà già consumato.

Quando un farmacista tiene in bottega rimedi guasti od imperfetti, evvi urgentissima presunzione che ne abbia fatto vendita, perchè la ritenzione serve a quest'unico uso.

Se non vuole essere punito li tolga dalla bottega e li distrugga. Confido perciò che la parola: *ritengono*, sarà mantenuta.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Faccio osservare al Senato che il progetto del Codice penale, si è tenuto in armonia col Codice sanitario e già si vuole che ce ne discostiamo prima ancora che questo sia stato tradotto in legge.

Se il Senato vuole rispettare le sue deliberazioni sul Codice sanitario, mantenga la disposizione che vi corrisponde esattamente nell'articolo che stiamo discutendo nel Codice penale.

Permettete che io vi legga il testo del Codice sanitario.

« I farmacisti i quali ritengono medicinali imperfetti, guasti o nocivi sono puniti coll'ammenda. »

Dunque i medicinali che danno luogo all'applicazione della sanzione penale, sono i medicinali imperfetti, guasti o nocivi. Non so perchè dovremmo ora cambiare la locuzione; non dirò che la locuzione dell'onorevole Maggiorani non sia egualmente esatta, ma non mi pare che l'equipollenza sia ragione sufficiente perchè il Senato si scosti da una deliberazione anteriore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Se ho bene inteso, il progetto di Codice sanitario non fa cenno dei medicinali imperfetti, limitandosi a contemplare i *guasti o nocivi*.

Credo che assai opportunamente il presente progetto abbia riparato ad una tale omissione, perchè non basta vietare la ritenzione di un medicinale guasto o nocivo, ma è pur d'uopo punire chi non li tiene di buona qualità. Sentiamo tuttodì muovere lagnanze che i rimedi spediti da alcune farmacie, o non producono effetto di sorta, o non giovano se non sono presi in dosi doppie o triple di quelle che sarebbero sufficienti, se spediti da farmacisti più conscienciosi ed onesti. Ora questi medicinali, di qualità inferiore non si potrebbero ritenere come tali propriamente non sono.

Ma siccome è pur sempre grave il danno che arreca il loro spaccio alla salute dei cittadini, ai quali un rimedio inefficace può essere causa di morte, così vi si è provveduto, aggiungendo il vocabolo *imperfetti*. Ripeto però che non ho difficoltà di aderire a che si adotti a indicazione generica suggerita dall'onore-

vole Senatore Maggiorani, che si sostituisca cioè alle parole usate nel progetto, quest'altre: *medicinali di cattiva qualità*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non farò ulteriori osservazioni, ma, mi pare che, per cambiare il dettato del progetto del Codice ci vorrebbero dei motivi. Io convengo che l'aggettivo *imperfetti* possa bastare per indicare i medicinali di cui è proibita la ritenzione ai farmacisti, dall'art. 535 del Codice, ma, prima di sopprimere gli altri due attributi, vorrei esservi indotto da ragioni plausibili.

Io conservo la locuzione che già il Senato ha approvata col suo voto nel Codice sanitario.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Se la Commissione insiste nel suo proposito, il Governo non ha ragione alcuna di opporvisi; giacchè la Commissione non fa che appoggiare il progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Maggiorani il quale consiste nel dire, *medicinali di cattiva qualità*, invece di *medicinali imperfetti, guasti o nocivi*.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il testo ministeriale di questo articolo, paragrafo per paragrafo.

« § 1. I farmacisti, i quali ritengono medicinali imperfetti, guasti o nocivi, sono puniti con l'ammenda maggiore di cinquanta lire; e in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, all'ammenda si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione. »

(Approvato.)

« § 2. Con le stesse pene sono puniti i farmacisti che abbiano somministrato medicinali non corrispondenti in qualità e quantità alle medicine ordinazioni. »

(Approvato.)

« § 3. I medicinali indicati nel paragrafo 1 sono confiscati. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 535, sorga.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

Art. 536.

« Chiunque scientemente vende o ritiene per vendere materie destinate al cibo o alla bevanda dell'uomo, che siano guaste o corrotte, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire, e con l'arresto da sedici giorni a tre mesi, oltre la confisca delle dette materie. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Se la legge fosse sempre interpretata nel suo spirito, credo che quest'articolo basterebbe all'uopo; ma siccome frequentemente si ricorre a sottigliezze nella sua interpretazione, così a me pare, che la presente legge non basti a tutelare la salute pubblica per ogni verso.

Ed infatti un *padrone*, il quale ha il patto coi suoi coloni, o coi suoi operai di distribuir loro il pane di gran turco, rigorosamente parlando non vende e non ritiene per vendere il ridetto pane, ma dopo aver fatto macinare il cereale al suo molino, e panificarne la farina dalla gente di servizio, ne distribuisce il pane ai ridetti contadini. Intanto questa farina di *mais* era ammaffita, sobbollita, profondamente alterata dalla crittogama e perciò assai dannoso riesce l'uso del pane con essa confezionato. Il fatto è gravissimo. Per tale uso si getta nel corpo di tanti villici il seme della pellagra, una delle malattie più tremende, una delle piaghe più deplorabili della Lombardia, e dite pure anche del Piemonte, dell'Emilia e della Toscana. Si tratta di disertar le famiglie, e privare l'agricoltura di tante braccia, popolando ospedali e manicomi di cronici e di mentecatti.

In vista di tanto male io credo espediente di sollevare il dubbio se le parole della legge siano sufficienti a colpire il trasgressore e in questa incertezza propongo che si scriva: chiunque vende o ritiene per vendere o semplicemente *distribuisce* materie ecc.

Ed io che pur non mi sento natura inquisitoria, allorchè considero il danno gravissimo che procede da questa dispensa saputa e voluta di un cibo così nocivo, trovo anche lieve la pena comminata in questo articolo, ma su ciò mi rimetto al giudizio del Ministero e della Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Faccio riflettere che nella pena, oltre l'ammenda, vi è l'arresto da sedici giorni a tre mesi.

Senatore MAGGIORANI. Quando penso a quella miseranda iliade di mali che svolgesi dall'uso ripetuto del pane fatto con la farina del *mais* ammaffito e ribollito, confesso che mi par poco anche questa pena, ma su ciò non insisto.

PRESIDENTE. L'onor. Maggiorani non fa alcuna proposta?

Senatore MAGGIORANI. L'ho fatta; è questa di aggiungere la parola *distribuisce* e dire: *chiunque vende o ritiene per vendere o distribuisce materie destinate al cibo od alla bevanda dell'uomo, che sieno guaste o corrotte è punito con l'ammenda ecc.*

PRESIDENTE. Domando al Ministero ed alla Commissione se accettano questa proposta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non può accettare questa proposta perchè si andrebbe troppo oltre.

L'articolo contempla unicamente la vendita delle materie destinate al cibo od alla bevanda dell'uomo, che siano guaste e corrotte, e se parla anche della loro ritenzione, non altrimenti la punisce se non in quanto sono ritenute per vendere. E esso quindi non si occupa, e non doveva occuparsi che dei venditori.

L'onorevole Maggiorani vorrebbe estendere la stessa pena contro chiunque ritenga o distribuisca le materie medesime. Ora, ognuno ben vede che, ammessa una tale estensione, la legge assumerebbe un carattere talmente inquisitorio, da diventar incompensabile. L'autorità avrebbe diritto di investigare l'interno delle famiglie e di procedere al sequestro ed alla confisca dei cibi destinati al mantenimento delle medesime. Si punirebbe il padre di famiglia che tenesse in casa e distribuisse alla moglie ed ai figli, o desse in elemosina al povero pane di non buona qualità. Ciò è assolutamente inammissibile. Si dice esservi in alcune provincie, padroni avari e crudeli, che ai loro dipendenti distribuiscono, alimenti guasti, con grave pregiudizio alla loro salute. Noi nego, e lo deploro; ma, ripeto che la legge non può estendersi al punto da colpire anche questi fatti. Essa deve restringere la sua azione alla vendita, e punire coloro i quali, tenendo aperto un negozio pubblico, sono per ciò solo soggetti alla vigilanza dell'autorità, la quale ha diritto e dovere di vegliare perchè i cittadini che ripongono fede nella loro onestà e sono costretti a provvedersi presso dei medesimi



simi delle cose necessarie alla vita, non siano ingannati.

Quando si tratta invece dei privati, questa ragione cessa; i loro servi ed operai, se sono male alimentati, si rivolgano ad altri padroni più onesti, o si facciano pagare in denaro; ma non possono pretendere che la legge venga in loro soccorso in siffatta materia d'ordine del tutto interno e privato.

Osservo per ultimo che le parole: *vende o ritiene per vendere*, che si leggono nell'art. 536, sono desunte alla lettera dal progetto di legge sanitaria, ch'è già stato votato dal Senato, dopo lunga e dotta discussione. Confido perciò che saranno mantenute nel Codice ora sottoposto alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Regio Commissario avendo di già risposto all'onorevole Maggiorani, io non avrei altro da aggiungere. Mi piace soltanto di ricordare che la quistione ora sollevata fu ampiamente discussa quando il Senato ebbe ad esaminare il progetto del Codice sanitario, ed in quella discussione fece con frutto sentire la sua autorevole voce l'onorevole Senatore Maggiorani.

Sin d'allora si osservò che nell'interesse della pubblica salute bisognava stabilire una pena pecuniaria contro coloro che vogliono far mercato di cibi o bevande guaste o corrotte, ed il progetto del Codice attuale aggiunge alla pena pecuniaria anche quella dell'arresto; ond'è che, se una pena pecuniaria e corporale è richiesta per frenare la cupidigia degli speculatori, non sarebbe cosa nè conveniente nè giusta elevare a reato il semplice fatto della ritenzione di cibi o bevande guaste, che bene spesso si somministrano ai miseri, ai quali manca il pane quotidiano.

Quando il fine di un'azione non è il guadagno in pregiudizio altrui, la legge non ha alcuna ragione a punire i detentori di cibi guasti che si possono somministrare senz'alcun fine di lucro.

Prego adunque il Senato di votare l'articolo in discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Maggiorani fa una proposta esplicita che io debba sottoporre al voto del Senato?

Senatore MAGGIORANI. Non ho inteso di fare che semplici osservazioni.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo secondo il testo ministeriale.

Art. 536.

« Chiunque scientemente vende o ritiene per vendere materie destinate al cibo o alla bevanda dell'uomo, che siano guaste o corrotte, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire, e con l'arresto da sedici giorni a tre mesi, oltre la confisca delle dette materie. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 537.

« Chiunque vende o altrimenti mette in commercio la carne di una bestia morta naturalmente o uccisa per vecchiezza o malattia, se prima non sia stata visitata e dichiarata innocua dall'uffiziale sanitario a ciò destinato dall'autorità, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire, e con l'arresto da sedici giorni a tre mesi.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Se non vado errato questo articolo ha il difetto di essere un po' vessatorio, come quello che obbliga il proprietario, il quale ha avuta la disgrazia di perdere un animale di morte naturale, a darne avviso all'autorità locale e implorarne la visita se pur vuol trarne qualche profitto colla vendita della carne. È chiaro che il legislatore ha qui contrapposto la morte *naturale* a quella per *malattia*, e che perciò alla prima categoria va riferita anche l'*accidentale*, quale avviene per esempio in seguito di causa traumatica. In questo caso se il danneggiato profitta di quella carne per la sua famiglia e ne fa parte ai vicini vendendone loro una parte, non potrebbe risultarne alcun nocumento, e da vero non par necessario di obbligarlo ad intraprendere un viaggio, ed aspettar chi sa quanto innanzi che giunga il visitatore il quale dichiarare, forse troppo tardi, la innocuità del cibo. Il bue è caduto in un precipizio, il cavallo è saltato giù per un dirupo, l'agnello è stato scornato da un toro ed ucciso; se poi insorgesse contestazione sulla causa della morte, non sarebbe facile il giudizio; con qual fine adunque impedire al

danneggiato di profittarne, e infastidirlo con formalità superflue, dispendiose e che potrebbero riuscire inutili, compendosi allorché l'animale è già putrefatto?

Assai diverso è il caso di morte per *malattia* o della uccisione per eguale circostanza. Qui la salute pubblica è in pericolo. Il proprietario non poteva ignorare lo stato morboso dell'animale, e se consapevole di questo antecedente dispensasse le carni dell'animale ai vicini senza esserci autorizzato dal perito, sarebbe al certo responsabile dei danni che ne potessero derivare.

Si aggiunga che il presente articolo non concorda coll'altro dello stesso Codice, cioè col 554, nel quale si considera la possibilità di destinare subito l'animale morto ad uso profittevole. Eccone il testo:

« Le bestie morte naturalmente, od uccise per vecchiezza o malattia, o appartenenti ad una specie nella quale domina una malattia contagiosa, qualora non possano essere destinate subito ad un uso profittevole, che ne distrugga l'organismo, debbono essere sotterrate secondo le norme stabilite dai regolamenti locali. »

Propongo adunque che si faccia eccezione per le morti in causa traumatica, permettendo al danneggiato di profittarne senza bisogno di darne avviso, purché abbia sempre in pronto le prove del fatto per ogni caso di contestazione.

E dato poi che si volesse conservare l'articolo com'è formulato riguardo alla causa di morte, domanderei se sia giusto di punire colla stessa pena chi, senza darne avviso, ha spacciato carne sicuramente innocente di un bove o di un cavallo balzati da una rupe, e l'altro che consapevole della malattia, non solo la occulta, ma espone a pericolo l'altrui salute vendendone la carne?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io credo meritevole di considerazione l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Maggiorani, non fosse altro perchè il linguaggio del Codice penale sarebbe più in armonia con quello del Codice sanitario. Ivi infatti si usa la frase: *carne di animali morti di malattia*. Nè vedo difficoltà a

che, anche in quest'articolo 537, alle parole: *di una bestia morta naturalmente*, che ora vi si leggono, siano sostituite le altre, *di una bestia morta per malattia*. Io però non insisto, né faccio proposta.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio accetta questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per parte mia esito assai ad accettare questa modificazione, e spero che il Senato vorrà concorrere nel mio avviso. L'articolo del regolamento sanitario che è stato citato non ha che fare coll'articolo di cui ora ci occupiamo.

Esso indica in genere quali carni debbano essere ritenute insalubri, ed evidentemente non doveva parlare che di quelle degli animali che sono morti per malattia. Ma l'art. 537 di questo progetto non dichiara altrimenti che la carne di una bestia morta naturalmente od uccisa per vecchiezza debba essere senz'altro ritenuta come insalubre; esso dispone che non possa essere messa in commercio se prima non venga visitata e dichiarata innocua dall'ufficiale sanitario.

Si vuole in sostanza accertare se sia vero che la causa della morte sia stata naturale, o che la bestia sia stata uccisa soltanto perchè vecchia; o se al contrario, anche insciente il proprietario, non fosse affetta da qualche male che ne renda nociva la carne. E niuno vorrà contendere l'utilità ed anzi la necessità di questa cautela nell'interesse della pubblica igiene.

Nè ammetto che siffatta disposizione possa dar luogo ad inconvenienti; basti il dire che essa è già attualmente osservata dappertutto senza ostacoli, perchè non si debba avere alcun timore in proposito.

Nei piccoli paesi, o Signori, mancherà forse il medico, ma non manca mai il veterinario. I nostri contadini, conviene dirlo, pur troppo hanno maggior cura degli animali destinati alla coltura della terra, che di se medesimi e delle loro famiglie; sicchè quando in una casa di campagna cadono contemporaneamente malati un uomo ed un bue, si corre più sollecitamente dal maniscalco che dal medico.

Non vi è quindi affatto alcun pericolo che la carne abbia a rimanere invenduta e si guasti per difetto di un ufficiale sanitario, che la esamini. Tutti in genere i Municipi ne hanno uno destinato a simile ufficio; forse in alcuni luoghi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

esso non sarà punto di un regolare diploma, ma avendo pure sempre una qualche intelligenza in questa materia, non sarà mai inutile il suo intervento.

L'onor. Maggioreani ha soggiunto: Quando si ha la certezza che l'animale non è morto di malattia; quando è perito, per esempio, per causa esterna, per una caduta, a che prescrivere la visita sanitaria? Risponde che se si fanno di queste eccezioni si aprirà l'adito alla violazione della legge. Il proprietario il quale teme che gli sia vietato di vendere la carne dell'animale estinto, potrà facilmente simulare un'altra causa accidentale e volentieri della morte, e recare impunemente grave danno alla salute dei consumatori. Chi assicura del resto che la causa medesima non abbia prima della morte fatto nascere una malattia? La cottura, per esempio, di un membro, produce la febbre, l'infiammazione, e se l'animale non venga tosto ucciso, nasce anche la cancrena nella parte offesa. Perciò anche in questi casi è utile richiedere la dichiarazione dell'ufficiale sanitario.

Non è infine vero che vi sia alcuna contraddizione tra questo e l'articolo 554, il quale prescrive che le bestie morte naturalmente od uccise per vecchiezza o malattia, debbano essere sotterrate, qualora non possano essere destinate subito ad uso profittevole. Il dire che questa destinazione debba aver luogo senza indugio, punto non esclude che sia preceduta dalla visita dell'ufficiale sanitario, se si voglia porre in commercio la carne. Se fosse così, converrebbe dire che anche la carne di un animale morto di malattia non debba essere visitata, giacchè l'art. 554 accenna pure a tale causa di morte, e certo l'onor. Maggioreani non vuole andare tant'oltre.

Insisto quindi perchè si approvi l'articolo com'è formulato.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Senatore Maggioreani nella sua proposta?

Senatore MAGGIORANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo e lo metto ai voti.

Art. 537.

« Chiunque vende o altrimenti mette in commercio la carne di una bestia morta naturalmente o uccisa per vecchiezza o malattia, se prima non sia stata visitata e dichiarata inno-

cua dall'ufficiale sanitario a ciò destinato dall'autorità, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire, e con l'arresto da sedici giorni a tre mesi. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.  
(Approvato.)

Art. 538.

« Chiunque contamina o corrompe l'acqua di fonti, cisterne, pozzi, tonfani o altri simili recipienti, qualunque sia l'uso a cui l'acqua è destinata, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ricordiamoci che il *corrompe* l'abbiamo messo fra i reati; qui sta bene il *contamina*: corrompere vuol dire mettervi entro animali morti, ecc. e questo l'abbiamo già contemplato fra i reati e non può stare fra le contravvenzioni.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Progo l'onorevole Senatore Maggioreani a riflettere che l'art. 327 contempla il caso di chi pone a pericolo la vita o la salute delle persone corrompendo le acque, che sono destinate alla pubblica consumazione; laddove nell'art. 538 ora in discussione si parla in genere della corruzione delle acque, a qualunque uso siano destinate.

Nel primo caso, trattandosi di danno alla salute dei cittadini, il reato venne qualificato un delitto; nel secondo, è una semplice contravvenzione.

Allorchè si discuteva il detto art. 327 il Governo ha aderito a che fosse tolta la parola: *contaminando* e ritenne sufficiente il dire: *corrompendo*.

Per la stessa ragione parmi che nell'articolo 538 basti il dire: *chiunque corrompe l'acqua di fonti, ecc.*

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Tecchio a quest'articolo propone il seguente emendamento:

Art. 538.

« Chiunque contamina o corrompe l'acqua di fonti, cisterne, pozzi, tonfani o altri simili re-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

ciipienti, qualunque sia l'uso a cui l'acqua è destinata, è punito con l'arresto da tre a sei mesi, e con l'ammenda maggiore di cinquanta lire. »

Interrogo la Commissione e il Governo se accettano l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Osservo al Senato che l'onorevole Senatore Tecchio ha dichiarato che la sua proposta di aggravamento della pena fu determinata dal riflesso che questa contravvenzione può recare grave danno alla salute pubblica; egli non ha però avvertito che, quando si tratti di acque destinate alla pubblica consumazione, vi provvede l'articolo 327, e che nell'art. 538 si contempla la corruzione di quelle che servono ad altri usi. Perciò il Governo, ritenendo che in questo caso, in cui non v'ha il mentovato pericolo, sia bastevole l'ammenda, non accetta il di lui emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non l'accetta neppure la Commissione.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento dell'onor. Tecchio che rileggo:

Art. 538.

« Chiunque contamina o corrompe l'acqua di fonti, cisterne, pozzi, tonfani o altri simili recipienti, qualunque sia l'uso a cui l'acqua è destinata, è punito con l'arresto da tre a sei mesi, e con l'ammenda maggiore di cinquanta lire. »

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato.)

Metterò dunque ai voti l'art. 538 del testo ministeriale, modificato dal R. Commissario.

Lo rileggo:

Art. 538.

« Chianque corrompe l'acqua di fonti, cisterne, pozzi, tonfani o altri simili recipienti, qualunque sia l'uso a cui l'acqua è destinata, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 539.

« È vietata la macinazione del gesso o di altre sostanze nocive nei molini destinati a macinare generi alimentari; il contravventore è

punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire. »

L'onorevole Tecchio propone si dica: *il contravventore è punito coll'arresto da 7 a 15 giorni, e con l'ammenda maggiore di cinquanta lire.*

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta questo emendamento perchè realmente trattasi di una contravvenzione assai grave.

La macinazione del gesso o di altre sostanze nocive nei molini destinati a macinare generi alimentari può recare funeste conseguenze; credo quindi io pure che non sia sufficiente la ammenda e propongo che si dica:

« Il contravventore è punito con l'arresto fino a 15 giorni e con l'ammenda maggiore di cinquanta lire. »

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto ai voti l'articolo così emendato:

Art. 539.

« È vietata la macinazione del gesso o di altre sostanze nocive nei molini destinati a macinare generi alimentari; il contravventore è punito con l'arresto fino a 15 giorni e con l'ammenda maggiore di 50 lire. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

CAPO IV.

*Dei veleni.*

Art. 540.

« § 1. Chiunque, non essendo farmacista, droghiere o fabbricante di prodotti chimici, fabbrica, vende o in qualsivoglia modo distribuisce veleni, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire, e con l'arresto da uno a tre mesi.

» § 2. Sono venefiche le sostanze che per loro natura, alterazione o composizione sono atte a produrre ancorchè lentamente la morte. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io proporrei di sopprimere il N. 2. per tre ragioni. La prima, che non è necessaria la definizione del veleno; tutti sanno che cosa s'intenda con questa parola;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

come il Codice non ha definito il contagio, e l'epidemia, così non ha bisogno di dichiarare che cosa sia veleno.

In secondo luogo, perchè la definizione attuale si scosta troppo da quella data dal Codice sanitario votato in quest'aula.

In terzo luogo perchè, mi si permetta la parola, questa del Codice penale è decisamente difettosa.

Infatti ci si parla di *alterazione*; mentre non v'è alcuna sostanza che diventi veleno per semplice alterazione; è la natura della sostanza che la costituisce venefica; l'alterazione potrà renderla nociva, ma non può acquistarle ed imprimerle il carattere di veleno; si dice anche *lentamente*, col quale avverbio si avrebbe il sembiante di riprodurre l'antico errore dei veleni lenti e del lento avvelenamento.

Ripeto che io sarei d'avviso di sopprimere la definizione del veleno, ma se il Ministero e la Commissione intendono conservarla, sarebbe conveniente di riprodurre quella del Codice sanitario, o meglio anche di attenersi alla più semplice che è quella di sostanze capaci di produrre la morte o danneggiare gravemente la salute. Ad ogni modo dichiaro che non potrei accettare la definizione dell'art. 540.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Pare a me che non si possa prescindere dalla definizione delle sostanze venefiche, altrimenti si susciteranno sempre questioni sulle quali il giudice non avrà norma. Nè mi smuove la difficoltà di definire materia controversa nella dottrina, perchè il Codice non deve dare una definizione scientifica, bastando che chiarisca che cosa intende di significare colla parola *veleno*, cosicchè, occorrendo che si debba dal giudice applicare una sanzione penale ad un caso, p. e., di supposto avvelenamento, non sia dubbio se le sostanze usate siano velenose secondo il significato che attribuisce la legge alla parola. La definizione formolata nel progetto del Codice è così semplice che sfugge al dominio della scienza e non mi pare che possa incontrare difficoltà in pratica.

Difatti, l'articolo dice in ultimo che sono venefiche sostanze quelle che sono atte a produrre ancorchè lentamente la morte. Del resto, io ho detto che la definizione è necessaria, ma

non voglio erigermi a giudice della esattezza della medesima, perchè io sono profano alla scienza medica. Se l'onorevole Maggiorani ne ha una migliore e che non comprometta l'applicazione pratica della sanzione penale io son pronto ad accoglierla.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se qui si trattasse di scrivere una definizione scientifica dei veleni, io sarei d'accordo coll'onor. Maggiorani per dare il bando alla definizione che è inserita nell'articolo in esame. Ma prego l'onorevole Maggiorani a considerare, che non si tratta punto di questo. Si tratta invece di spiegare che cosa intende la legge per materie venefiche rispetto all'applicazione di quest'articolo. E l'articolo dichiara che ritiene venefiche tutte le sostanze le quali o per loro natura, o per circostanze accidentali, quali sarebbero l'alterazione o la composizione, sono divenute atte a nuocere alla vita umana in modo da produrre, ancorchè lentamente, la morte.

L'onor. Maggiorani mi fa dei segni di diniego, e vorrebbe forse contestare che possano esistere materie che, non velenose per natura, diventino tali per alterazione o composizione.

Quando l'onor. Maggiorani asserisca che è impossibile che una materia, la quale di sua natura non è velenosa, diventi nociva all'esistenza umana per una circostanza accidentale, come sarebbe per alterazione o composizione, allora anche legalmente non si potrebbe fare una definizione, quale è fatta nel progetto, poichè non si scrivono nelle leggi disposizioni d'impossibile applicazione nel fatto.

Ma veramente di questo io non mi posso persuadere riflettendo che questa definizione non è inventata da noi, ma esiste già in altre leggi, in altri Codici.

Il progetto del Codice sanitario non ha dato una definizione la quale ci possa servire di guida; esso si limita a definire il veleno scientificamente, ciò che è naturale, perchè si tratta di una legge esclusivamente sanitaria.

Ma noi, lo ripeto, non ci occupiamo di dare una definizione scientifica, ossia secondo la scienza medica; bensì ci limitiamo a dare una definizione, la quale sia in relazione coll'effetto nocivo delle sostanze, anche non venefiche

poiché quanto alla legge penale non si ricerca altro se non che l'effetto, che si abbia cioè una materia, la quale abbia prodotto nocimento alla vita umana.

Per queste ragioni io credo che la definizione scritta nel § 2 di questo articolo debba rimanere, a meno che si provi che realmente non possa mai accadere che una sostanza non velenosa di sua natura, possa per circostanze sopravvenute divenire nociva all'umana esistenza, guastandosi o corrompendosi, la qual cosa a me sembra che non possa essere né affermata né dimostrata.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io prego il signor Ministro di riflettere che ad ogni categoria di potenze nocive è stato attribuito un dato nome e non altro secondo il suo caratteristico modo di agire. Che una sostanza, corrompendosi, possa riuscire nociva, l'abbiamo detto anche nel Codice; ma che, le carni, il pesce, gli erbaggi col fermentare e putrefarsi si convertano in veleni è proposizione che non può ammettersi e in medicina sarebbe una specie di eresia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Noi non parliamo di medicina.

Senatore MAGGIORANI. Non si potrebbe però dire, e non potreste punire come avvelenatore chi vendesse pesci putrefatti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il veneficio è tal reato che non ha che fare con la parte che tratta delle semplici contravvenzioni, le quali riguardano azioni che non sono intrinsecamente malvagie, non costituiscono un vero reato, ma per una ragione di pubblico interesse, per prevenire i reati, si puniscono sebbene qualche volta siano azioni innocenti. Non è il *malum quia malum*, ma il *malum quia prohibitum*.

Qui non si tratta di avvelenatori; ne siamo molto lontani; si tratta di punire coloro che vendono o in qualunque siasi modo distribuiscono delle sostanze, le quali nel fatto possono nuocere all'esistenza umana. Si è adottata la espressione di veleni per abbracciar tutte le materie nocive, espressione che scientificamente può non essere esatta, ma che legalmente pa-

rifica a veleno tutto ciò che può produrre un'effetto nocivo. Se si vuole essere più strettamente esatti, invece di dire: sono venefiche, si potrebbe dire: sono riputate venefiche per l'applicazione di alcune disposizioni di questo Capo, ecc. In questo modo anche il timore di fare offesa alla scienza medica sarebbe deleguato.

Io prego l'onorabile Senatore Maggiorani di persuadersi che qui non parliamo di avvelenatori, che siamo molto lontani da ciò che non parliamo in materia di un'azione la quale intrinsecamente e necessariamente sia illecita.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni rileggo l'articolo per l'articolo ai voti.

#### Art. 540.

« § 1. Chiunque, non essendo farmacista, droghiere o fabbricante di prodotti chimici, fabbrica, vende o in qualsivoglia modo distribuisce veleni, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire, e con l'arresto da uno a tre mesi. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Proporrò venisse modificato il § 2 in questo modo:

« § 2. Per l'applicazione delle disposizioni di questo Capo sono riputate venefiche, » ecc.

PRESIDENTE. Rileggo il § 2. modificato e lo metto ai voti.

« § 2. Per l'applicazione delle disposizioni di questo Capo sono riputate venefiche le sostanze che per loro natura, alterazione o composizione sono atte a produrre, ancorché lentamente la morte. »

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 540, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 541.

« I farmacisti, i droghieri e i fabbricanti di prodotti chimici, autorizzati a ritenere veleni, e coloro che per l'esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, sono puniti con l'ammenda maggiore di cento lire: »

1. Se non tengono i veleni sotto chiave, e quando si tratti di quantità eccedente lo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

mercio giornaliero, in una stanza a parte, chiusa a chiave;

2. Se non tengano i veleni in recipienti formati e coperti di solida materia;

3. Se sopra i recipienti non è scritta, a caratteri chiaramente visibili, la parola *veleno*;

4. Se per preparare o vendere i veleni non adoperano bilance, pesi e strumenti destinati esclusivamente a quest'uso. »

(Approvato.)

Art. 512.

« § 1. I farmacisti, i droghieri e i fabbricanti di prodotti chimici non possono spacciare veleni che a persone loro cognite, le quali ne abbisognino per l'esercizio della loro arte o professione; e i contravventori sono puniti con l'ammenda maggiore di cento lire e con l'arresto fino ad un mese.

» § 2. In ogni caso però debbono notare in un registro speciale, da presentarsi alla autorità ad ogni sua richiesta, la qualità e quantità del veleno spacciato, il giorno dello spaccio, e il nome, cognome, domicilio arte o professione dell'acquirente; questa annotazione deve essere sottoscritta dal venditore. La contravvenzione al disposto del presente paragrafo è punita con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estensibile a cento lire.

» § 3. Se la persona che chiede il veleno per bisogno della sua arte o professione, è incognita, non può esser consegnato, qualora non sia munita di un attestato dell'autorità di pubblica sicurezza il quale esprima il nome, il cognome, il domicilio, l'arte o la professione del richiedente; e la contravvenzione al disposto del presente paragrafo è punita con l'ammenda stabilita nel paragrafo precedente e con l'arresto fino ad un mese. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. I farmacisti non possono spacciare veleni che alle persone che conoscono.

Ma se, nello spedire ricette che comprendono spesso volte sostanze venefiche, essi non possono prendere cognizione di tutti i clienti, si dovrebbe per altro esiger per legge che, appostaci la data della spedizione, la ricetta rimanesse presso il farmacista, il quale sarebbe unicamente autorizzato a rilasciarne una copia

senza firma del medico. Questa precauzione servirebbe ad impedire che la stessa ricetta fosse spedita in più farmacie al tristo fine di raccoglierne una dose sufficiente a commettere un veneficio.

Credo difficile l'ottenere che i droghieri non vendano sostanze venefiche che a persone coguite, a meno che non fossero obbligati per legge di cedere le ridette sostanze ai soli farmacisti, e a coloro che conducono notoriamente industrie ove sono adoperati veleni.

Quanto ai fabbricanti, essi li mettono direttamente in commercio, e parmi assai difficile di poterli rendere responsabili del movimento commerciale a cui andranno soggetti i loro prodotti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Faccio osservare all'onor. Senatore Maggiorani che, se verrà darsi la pena di leggere l'art. 511, vedrà che il suo voto è già soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani fa qualche proposta, o fa solamente osservazioni?

Senatore MAGGIORANI. Innanzi di far proposte, amerei di conoscere le disposizioni del Ministero e della Commissione su tal proposito. Intanto vorrei notare quanto sarebbe conveniente che ai droghieri si proibisse di vendere sostanze venefiche al minuto, ciò che talora è stato sorgente di disgrazie.

Il droghiere dovrebbe essere obbligato a spacciare i veleni all'ingrosso, e in vasi interi, tali e quali gli vengono dal commercio.

Giacchè ho la parola, vorrei parlare anche dei mercanti di colori.

Fra noi vi han bottegai che spacciano unicamente colori, fra i quali, siccome è noto, ve ne sono dei venefici. Per incuria di questi colorari sono stati deplorati infortuni, e non son decorsi molti giorni da che si verificò un avvelenamento fortuito, per colore rameico, venduto dal coloraro e adoperato da un cuoco al fine di abbellire un piatto dolce.

Il Codice penale non ne parla, come non fa motto dei semplicisti, che vendono senza le debite riserve, la belladonna, lo stramonio, la digitale, che sono erbe pericolose. Per fortuna, in questi particolari entrò il Codice sanitario, che ha pure le sue sanzioni.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

Perciò non faccio che queste osservazioni.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Maggiorani non fa alcuna proposta?

**Senatore MAGGIORANI.** Prima di farla, ripeto, vorrei sentire il parere del Ministro e della Commissione, perchè altrimenti sarebbe tempo perduto.

**Senatore BORSANI, Relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore BORSANI, Relatore.** L'articolo 544 fa un'eccezione per i farmacisti che sono autorizzati a vender veleni al minuto; gli altri che vendono all'ingrosso devono conoscere la persona a cui vendono e quindi uniformarsi alla legge.

Del resto, la disposizione dell'articolo 544 mi sembra che sia provvida, senza inceppare il commercio. Essa concilia le esigenze dell'industria coi riguardi dovuti alla salute pubblica, distinguendo diverse qualità di venditori: il farmacista, il fabbricante, il droghiere; il farmacista quando ha la ricetta è garantito a sufficienza dal medico che rimane personalmente responsabile dell'uso del veleno. È una concessione questa a beneficio degli infermi. Per contro, il fabbricante, il droghiere, non devono vendere se non a persone cognite. E ognuno ben vede che se non si assoda la responsabilità personale del commerciante non si avrà mai tutelata la salute pubblica.

**Senatore EULA, Commissario Regio.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore EULA, Commissario Regio.** Non posso che riferirmi a quanto è stato detto dall'onorevole Relatore, ritenendo io pure che non occorra di modificare l'articolo in questione.

Il fabbricante di prodotti chimici, il farmacista o il droghiere, o vende a persona che conosce e allora egli non ha altro obbligo all'infuori di quello indicato al § 2, deve, cioè, notare il nome di questa persona nel registro speciale; o la persona non è da lui conosciuta e deve eseguirsi quanto è prescritto dal § 3, il quale dice:

« Se la persona che chiede il veleno per bisogno della sua arte o professione, è incognita, non può esserle consegnato, qualora non sia munita di un attestato dell'autorità di

pubblica sicurezza, il quale esprima il nome, il cognome, il domicilio, l'arte o la professione del richiedente, ecc. »

E ciò è naturale: non deve esser lecito di vendere al primo venuto un veleno di cui questi potrebbe fare un uso criminoso.

Sembrami poi che, quando si è parlato dei farmacisti, droghieri e dei fabbricanti di prodotti chimici, siasi detto abbastanza per comprendere tutti coloro i quali attendono allo spaccio dei veleni.

Che se l'onorevole Maggiorani crede che vi siano altri negozianti i quali ne facciano pure la vendita, si compiaccia di formolare una proposta di aggiunta, ed il Governo l'accetterà volentieri, perchè è suo intendimento di comprenderli tutti. Si è parlato dei così detti *colorari*, di quelli, cioè, che vendono colori fabbricati con materie velenose. Questi non sono propriamente venditori di veleni; in ogni caso possono ritenersi compresi nel nome generico: *droghieri*, che nel comune linguaggio ha un ampio significato.

**Senatore MAGGIORANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore MAGGIORANI.** Ho parlato dei colori i quali non sono venduti dai fabbricanti di prodotti chimici, e che pur troppo più di una volta han dato luogo a disgrazie. Ai droghieri si potrebbero far succedere i colorari che han qui botteghe separate da quelle dei droghieri. I colorari non sono fabbricanti di prodotti chimici, ma manipolatori e venditori di colori, fra i quali, come si disse, ve ne ha dei venefici.

Ai colorari si potrebbero aggiungere gli erbaioli o semplicisti che ritengono o vendono erbe venefiche; se pure non vogliasi restar contenti a quel che ha disposto il progetto di Codice sanitario.

**PRESIDENTE.** Non essendo stata fatta nessuna esplicita proposta, metto ai voti l'articolo 542 secondo il testo ministeriale.

Lo rileggo:

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 543.

« § 1. In tutti i casi preveduti nel precedente articolo può essere aggiunta alle pene ivi sta-



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

bilita la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione.

» § 2. Questa sospensione deve sempre essere aggiunta se il colpevole è recidivo. »

(Approvato.)

Art. 544.

« La disposizione dell'art. 542 non è appli-

cabile quando i farmacisti spediscono ricette di medici o di chirurghi a loro noti. »

(Approvato.)

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 6).